A
Sua Eminenza Reverendissima
Signor Cardinale
Luigi Lambruschini
Suo Amplissimo Mecenate
In Attestazione
Di Altissima Osservanza
Il Traduttore
Umiliava

DE'
LIBRI O REGISTRI DEI COMMERCIANTI FALLITI

TRATTATO

DI

GIOVANNI TEOFILO EINECCIO

DALLA LATINA IN LINGUA ITALIANA

TRADOTTO

DALL' AVVOCATO

EMIDIO CESARINI

CON NOTE DEL TRADUTTORE
SU LA GIURISPRUDENZA ODIERNA DEL COMMERCIO
E CON INDICE COPIOSISSIMO DELLE MATERIE.

ROMA

A SPESE DEL TRADUTTORE

DALLA TIPOGRAFIA FERRETTI

1842

A SUA ECCELLENZA
SIGNOR

DON GIUSEPPE MARIA MONTOYA

INCARICATO DI AFFARI
DELLA REPUBBLICA MESSICANA
PRESSO LA SANTA SEDE
EC. EC. EC.

IL TRADUTTORE

Le catastrofi del globo non si veggono nei soli regni di natura; ma nella morale intiera di varie nazioni. Nella dottrina della umanità il chiarissimo Gian Domenico Romagnosi ci scoperse appunto essere stati grandemente civilizzati fin da remotissimi secoli anche i popoli del Messico, che pre-

sentemente alla civilizzazione ritornano, e che nella civilizzazione già fatto hanno un progresso da gareggiare con le più colte nazioni ancor dell' Europa. Nel Messico le lettere germogliano e le scienze; ma principalmente ivi si onora la giurisprudenza, e si fa fiorire il commercio, che sono i due fondamenti della forza e della prosperità

dei Governi tutti del mondo. La giurisprudenza messicana è tuttora la giurisprudenza di Roma, come dagli Spagnoli ci fu recata, ed il commercio è sottoposto alle stesse leggi con le modificazioni necessarie all' esercizio della umana industria ed oggi accolte quasi di universale accordo da ogni repubblica o principato.

Un' opera dunque, che con i principii del Diritto Romano esponga in chiarissima luce alcune leggi per la mercatura dell' Europa, può giovare anche alla Repubblica del Messico. Questa tratta dei libri o registri dei commercianti falliti. Fu scritta originalmente nella prima metà dello scorso secolo con la lingua del Lazio dal sommo

giureconsulto Gian Teofilo Eineccio; ma io in favella italiana ho creduto di traslatarla. I giuristi di ogni luogo generalmente conoscono l' idioma latino e l' italiano. I commercianti quasi da per tutto conoscono anch' essi l' italiano , ed ignorano affatto il latino: e la utilità di tale opera si estende pure ai commercianti e forse a ciascuna

classe di persone. Col volgarizzarla dunque nella vivente lingua della mia patria mi persuado di aver prestato specialmente ai miei concittadini un nuovo servizio e di aver dato ai popoli tutti un mezzo migliore di regolare il commercio. In tale opinione mi son confermato nel vedere in uso le altre opere dell' Eineccio ed in dimenticanza,

pressochè intiera, vedere quelle finora di Commerciale Diritto. Io nello estrarle da una specie di oblio, non le mando nuovamente in luce come dalla mano uscirono dell' autore; ma, oltre alla traduzione, (altre due avendone io già pubblicato) un corredo sempre ci aggiungo di mie note, che spiccar facciano le bellezze della legi-

stazione migliorata nei tempi nostri, ed oggi ad una possibile perfezione inoltrata relativamente al commercio.

Degnatevi, Eccellenza, di proteggere la mia fatica, sebbene assai tenue, che a voi dedico e consacro. Il Governo della vasta Repubblica del Messico vi ha inviato a rappresentar la nazione in questa capitale del

mondo civilizzato ; dove con la religione santissima le arti e le scienze hanno il centro ed il seggio primario. Voi qui ne siete protettore, come dai padri della Repubblica Messicana sono nel più alto grado protette. Anzi per la nazione voi continuamente provvedete i lavori più classici dei letterati e dei dotti : ed in tal modo ancora mostrate

quanto insigne conoscitore siate del bello e del buono; e quanto eccellente sia lo spirito vostro in vantaggio della nazione, di cui avete qui la cospicua rappresentanza.

Piacciavi di aggradire il mio libro con quella bontà, che mi concedete sempre nello accogliere la mia persona.

IL TRADUTTORE

Lo studio di Commerciale Diritto è il più esteso di ogni altro nella Giurisprudenza. Dal Comune Diritto si distacca; ma seco del Comune Diritto conduce le regole per dar perfezione in ispeciali e freguenti casi anche al Diritto Pubblico. Per il commercio esiste una distinta legislazione. Distintamente per esso anche i tribunali si sono istituiti. Necessariò è dunque uno studio distinto per difendere o decidere i casi, che a distinte leggi ed a distinti tribunali appartenghino. Le proprietà i dominii le contrattazioni non sono nella umana società tanto poco numerose, che possino non allettare con il profitto privato al par di ogni altro studio, quando ancora non ci fosse l'invito alla dignità o decoro del Governo

per i vicendevoli vantaggi con tutte le altre nazioni nella reciprocanza del buon ordine commerciale.

In conseguenza io mi era proposto di promovere un tale studio con qualche metodo, pubblicando una Biblioteca di Commerciale Giurisprudenza. Ne stampai un volume, cominciando con un'opera contenente le nozioni generali egregiamente scritte dal professor di Pavia Signor Agostino Reale; ma neppure una copia ne fu venduta, sebbene nel 16. Novembre 1839. ne facessi diffonder l' annunzio dal Diario di Roma. Quindi è, che lasciai affatto subito di occuparmi anche in qualche altro lavoro di questo ramo, e specialmente ho cessato di volgarizzare con annotazioni tutte le operette, che di Giovanni Teofilo Eineccio ci sono rimaste sul Commerciale Diritto, e che io in un solo volume avrei finalmente riunito e ristampato. Neppure in luce avrei mandato il presente trattatello; ma per questa ultima

volta negli argomenti di Commerciale Giurisprudenza la pubblica e sicura utilità di esso e la tenuità della spesa vinto hanno la perplessità del mio animo. Con la erudizione vasta e pellegrina non solamente poi l'autore in sommo grado diletta; ma con la erudizione stessa egli rimonta e ci conduce alle prime origini delle teorie sopra l'argomento, che qui viene trattato. Ne segue uno sviluppo tale di cognizioni, che non è forse mai possibile di poterle in altro libro acquistare.

§. I.

Molti Governi esclusero la mercatura.

Alcuni pensarono di favorire la mercatura per arricchire principalmente il pubblico erario : e da un qualche legislatore non fu dubitato di ordinarne la proscrizione, come la madre fosse della lussuria la discacciatrice della virtù e la corrompitrice del sano intelletto. In fatti gli Ebrei, che regolati erano da Dio stesso con sapientissimi ordinamenti, nell'amministrazione dei pubblici affari non solamente sul mare (il qual luogo della Repubblica perfino da Platone(1) venne a tutti gli altri anteposto) non fruivano di alcun negozio , e non praticavano con gli esteri ad oggetto di negoziare; ma, istruiti da Dio , preferivano di condurre una vita innocente nel coltivare i campi dei padri con i buoi, di ammaestrare nella virtù accuratamente i figli, di applicarsi nelle divine leggi con occupazione quasi continua , ed a queste leggi di conformar sempre le loro azioni (2).

---

(1) *Plato. De legibus lib.* 4.
(2) *Joseph Adv. Apion. Gramm. lib.* 1. *seg.* 12. *pag.* 443. *tom.* 2.

In questa guisa pensò Ligurgo: e ciò si osservò finchè le leggi di esso vennero diligentemente mantenute. Credette Ligurgo , come Plutarco ci attesta, (3) che in Isparta esser non dovesse mercante alcuno , nè retore , nè indovino, nè ciarlatano , nè artefice di lussurioso mobilio. Potrei aggiungere Zaleuco, che recò uguale ai Locresi la legge, come Eraclide ci ricorda. (4) Potrei far pure menzione di Romolo , come scrive Dionisio di Alicarnasso , (5) che similmente assegnò ai servi ed agli esteri l'esercizio del commercio e delle manifatture , lasciando ai cittadini l' arte solamente della guerra e l' agricoltura. Potrei finalmente i maggiori nostri lodare , e tra questi gli Svevi , come Giulio Cesare ci riferisce (6), che davano bensì ricetto ai mercanti ; ma più per avere in vendita gli oggetti nelle guerre conquistati , che dei medesimi per alcuna importanza o desiderio. I Nervi poi (7) non permettevano l'accesso ai

---

(3) *Plutarco nella Vita di Ligurgo.*

(4) *Heraclid. De Politiis p.* 534.

(5) *Dionisio di Alicarnasso. Antichità Romane lib.* 2.

(6) *Caesar. De Bello Gallico lib.* 4. *cap.* 2.

(7) *Idem. lib.* 2. *cap.* 4.

mercanti nè l'ingresso dei vi... di alcuna specie e neppure ad alcuna delle cose di lusso, che stimavano contrarie sempre al vigore degli animi. Quindi è, che molti popoli avevano la negoziazione in sospetto: e Cicerone presso Nonio dimostra, (8) con l'esempio della Grecia, che corrotta era dai mercanti della Fenicia, che dalla mercatura nasce l'avarizia il fasto e l'insaziabile avidità di ogni cosa. Dove in fatti si faccia dalla frugalità passaggio alla lussuria, dall'antica disciplina alla licenza, dalle armi ai solazzi, ivi neppure la salute personificata, se volesse, potrebbe la nazione salvare. Tutto certamente in un punto allora è finito.

§. II.

Si dimostra essere ai Governi vantaggioso il commercio.

Sebbene le sovra esposte osservazioni sieno bellissime; pure non potranno commuovere chiunque, che fondato sia in più sani principii della civile prudenza. Si dice, che la mercatura produca la lussuria l'avarizia e gli altri disordinati appetiti; ma ciò non è un vizio

---

(8) *Non. De propriet. serm. cap.* 5. *segm.* 35.

della mercatura. E' un vizio degli uomini, che riverenza poco abbiano alla loro fortuna. Soffriremo forse, che l'abbonda nza non ci sia di alcuna cosa, quando di ogni sovrabbontante cosa in città si abusasse? La mercatura fa, che tutti godiamo in comune tutte le produzioni del mondo, che nelle città la sterilità dei campi e la totale inopia quasi perisca con l'abbondanza delle cose necessarie alla soavità ed alla decenza della vita, e che finalmente il danno e le ricchezze sieno accumulate dai cittadini e dal Pubblico Erario. Non si deve dunque permettere, che sia esiliato il commercio, e che manchi alla repubblica in tal modo il vigore; ma bensì, che sia ben regolato con la prudenza di ben ponderate leggi, onde nella osservanza di esse la lussuria in detrimento della repubblica non s'ingrandisca. Tolto pertanto della eccellente cosa l'abuso, non è possibile di non ravvisare in essa una utilità meravigliosa e giornalmente crescente.

§. III.

Con gli esempi si confutano i contrari argomenti.

Non mi vergogno di dire, che io non rimango atterrito dal nome di tanti legislatori e di tante nazioni. Approvò Platone, che le città fossero situate un poco lontane dal mare; ma non è perciò, che l'applicazione al commercio disapprovasse; giacchè altrove (1) egli estesamente lodollo, affinchè anche per il commercio nella repubblica un degno luogo ci fosse. Da ciò il nostro Callistrato fece appunto derivare quanto si contiene nella *leg.* 2. *ff. De nundin.* Tutti sanno, che Iddio volle segregati dal consorzio delle vicine nazioni gli Ebrei; perchè noto è, che questo popolo era sommamente inclinato alla superstizione ed alla empietà dei vicini. Ciò non pertanto, noi siam persuasi, che a Dio non dispiacesse l'industria di Salomone, che costruir fece i bastimenti da trasporto, e che prudentemente instituì la negoziazione ofiritica, per cui di oro e di argento fu Gerusalemme abbondante (2). Neppure

(1) *Plato. De Republ. lib.* 2.

(2) *Reg. IX.* 26. *seq.*: *Chron. I.* 15. *II.* 17. *seq.*

per noi vale l' esempio di Sparta e dei Locri ; poichè la Repubblica Locrese alla imitazione delle sue leggi le altre città non invita per la felicità sua nè per la grandezza e durata del suo impero. La costituzione poi di Romolo, come Gian. Enrico Boeclero ha rettamente osservato, (3) fu nell'avvenire con più maturità e meglio corretta dall'esercizio di tutte le cose. Nello stesso modo finalmente i Spartani dal proprio danno impararono quanto senza denaro fossero inefficaci gli eserciti anche numerosissimi. Sebbene in fatti essi soli tra i Greci per il valore fiorissero e per la disciplina militare ; tuttavia, dalla povertà costretti, ora contro la patria comune si prendevano a stipendio dai Persiani, (4) ora profittavano delle circostanze per fare le incursioni di ladrocinio piuttosto, che intraprendere con giustizia la guerra (5). La povertà similmente nei Tedeschi eccitò il prurito di ladrocinio e d'invasione, (6) quando sicuramente, se avesse-

(3) *Boeclerus in diss. de Roma sub sept. regibus p.* 475.

(4) *Thucidid. lib.* 8. *p.* 561.

(5) *Corn. Nep. in Agesil. cap.* 7.

(6) *Caesar. De Bello Gallico lib.* 6. *cap.* 23. *Tacit. de moribus German. cap.* 14.

ro con più rettitudine i loro interessi calcolato, dalla negoziazione e dall' agricoltura un onesto e maggiore lucro avrebbero ricavato, che dalla infelice applicazione delle incursioni.

§. IV.

Il commercio ed i commercianti dai legislatori furono onorati di molti privilegii e beneficii.

E' pertanto cosa tanto strana, che di vituperio la mercatura sia degna, come severemente venne marcata dalla ingiustizia di taluni antichi con rigida disciplina; mentre anzi si deve annoverare tra i sostegni delle città: e sembra nella repubblica, che i cittadini sopra ogni altra cosa debbano essere incoraggiati al commercio con privilegii e beneficii. E' vero, che alla natura è conforme il preferire un sicuro e tenue guadagno ad un pericoloso e massimo lucro, come pare Orazio aver cantato.

„ Quel che paventa l' affrico
„ Nell'ampio Egèo mugghiante
„ Di sua villetta rustica
„ Lauda l' ozio costante; (15)

ma quando ci sieno i privilegii, e quando i

(1) *Oraz. lib. 1. od. 1. v. 15. e seg. traduzione del Godard.*

premii venghino proposti ai maggiori tentativi ; allora finalmente si suole l'incerto profitto anteporre agli attuali e sovrastanti pericoli della fortuna , e

,, La povertade indocile
,, Quindi a soffrir , che l' ange ,
,, Le volte prove accomoda ,
,, Che la tempesta infrange.

In conseguenza gli Ateniesi ottenero per opera di Senofonte, (7) che i mercanti ed i naviganti nelle pubbliche adunanze in più onorato luogo sedessero, e che nel bisogno di ospizio con invito accolti fossero quelli , che apparivano alla città vantaggiosi per le loro navi e per la sceltezza delle loro mercanzie. Quindi è , che anche Giustiniano, dove dalla milizia esenta i mercanti, per maggiore utilità concede ai medesimi la prelazione in qualunque contratto. (8) (a) Da ciò pertanto derivati sono tanti sin-

---

(7) *Xenoph. de rat. redit. seu de provent. cap.* 3. §. 4. *p.* 255. *tom.* 5. *edit. Oxon.*

(8) *Leg. unic. Cod. negot. ne milit.*

(a) *S'intende, che questa prelazione debba essere per l'esercizio solamente del commercio. Un locale, che per la comodità di uno spaccio si voglia prendere o per esservi posto un opificio dei fabbricatori, o per uno spaccio, dovrà essere a*

golari diritti dei commercianti: e questi singolari diritti sono così numerosi, che non solate per discreti libri; ma per grandi volumi pure ha somministrato un'abbondante materia a dottissimi uomini, a Benvenuto Stracca, a Giovanni Marquard, a Giovanni Simoni, a Bartolomeo Leonardo Schvvendendoerffero, e ad altri moltissimi, le opere dei quali sono bastantemente conosciute, e stanno nelle mani di tutti quasi i giureconsulti.

§. V.

Indegni dei privilegii commerciali sono i decotti, che abbiano dolosamente fallito.

Quanto poi meritevoli sieno di favore i commercianti, che lode abbiano per onesta vita per esattezza e per incorrotta fede, tanto maggior-

condizioni eguali dato in vendita ed in affitto allo spacciatore o fabbricatore in benefizio pubblico piùttosto, che a chiunque altri per uso particolare o privato. Anche per una partita di generi sarà preferito il commerciante per farne al pubblico la distribuzione piuttosto, che concederne ad uno solo il vantaggio. La preferenza però concessa non s'intende al commerciante nei contratti, dove anch' egli per un particolare venga considerato, come nei locali di proprio uso e nei generi di proprio consumo. T.

mente degni sono di odio i decotti, che, dopo aver turpemente smunto di denaro i creditori, in piazza falliscono , alle affardellate robbe cercano di dar luogo , dove o per condiscenza sieno a spese altrui compatiti, o posti al sicuro, e ad iniquissima transazione costringono i creditori. Siccome in fatti il deplorabile soccorso e miserabile ajuto della cessione de'beni viene conceduto a quelli , che le leggi e gl'interessi considerano esserne certamente degni per la loro decozione causata dalla disgrazia e per essere veramente in povertà ridotti ; (1) così dovranno indegni esser giudicati dei beneficii e dei privilegii commerciali gli altri , che al ceto dei negozianti sieno di disdoro, che diminuischino la fede pubblica , in cui sembra esser principalmente basato il commercio , e che palesino l'esempio di una somma sfrontatezza con animo fraudolento e perverso. Costoro pertanto indegni non solamente sono dei beneficii ; ma , come sapientissimi legislatori pensarono , a guisa dei grassatori meritano di esser condannati anche a morte. In tal modo contro questa razza di uomini fu provveduto

(1) *Leg.* 63. §. 7. *ff. Pro socio.*

con le leggi chiamate „*Ritorni dell'impero*„ (2) e con rigorosi editti (3) dal potentissimo re di Prussia, cui fraquentemente si sono uniformate ancor dell'impero le altre ordinanze. (4)

§. VI.

Per principii si tratta dei privilegii, pei quali ai libri o registri dei commercianti si debba prestar piena fede.

Tra i principali privilegii, di un godono i commercianti, vi è quello, che suole darsi almeno una semiprova in favore di chi abbia per se i registri o libri esattamente formati. Quindi è, che nel Foro accade spesso in questione se o fino a qual punto una tale prerogativa si debba concedere pure ai falliti e loro rappresentanti, o se i registri o libri provino in tal caso a favore o contro coloro, da cui furono scritti. Non possiamo veramente aver la speranza di dare a ciò una retta spiegazione, se la cosa non venga richiamata, come dicono, *ab ovo*, (dal primo principio) e se primieramente non cerchiamo le ragioni primitive di que-

---

(2) *Ordin. Polit. del* 1548. *edel* 1577.
(3) *Marquard in Adpend. p.* 712.
(4) *Ivi.*

sto singolare privilegio. Allora scaturiscono con certezza i principii, dai quali su l' indole di questo privilegio si potrà poi giudicare. Dai medesimi principii finalmente con una dilingenza un poco migliore le varie questioni esamineremo, che nel Foro su questo argomento si sieno agitate.

§. VII.

Moltissimi giureconsulti dalla consuetudine fanno derivare la origine di un tal privilegio e non dal Diritto Romano.

In quanto alla origine di questo privilegio; io con quasi tutti i giureconsulti osservo, che non iscaturisce dalla giurisprudenza civile dei Romani, la quale nel Foro a poco a poco abbiamo generalmente adottato; ma da un'antica e comune consuetudine di molte nazioni. In tal modo, per non arruolare a truppe i congregati, sicuramente credettero i dottissimi Andrea Gailio (1), Diodoro Tuldeni, (2) Giovanni Marquardi, (3) Girolamo Adamo Struvio,

(1) *Gail. Obs. lib.* 3. *cap.* 20.
(2) *Tulden. Ad tit. Cod. de fide instrum. num.* 5.
(3) *Marquard. De Jure Mercat. lib.* 3. *cap.* 9. §. 17.

(4) Ulrico Huber, (5) ed altri numerosissimi della stessa fama e celebrità, i quali alla consuetudine danno tanta forza e potestà contro il Comune Diritto, quanta forse meno alla religione ne attribuischino. E'conforme in fatti al Diritto, che alla consuetudine più, che alle leggi ed al Diritto scritto sottoposti sieno i cittadini (6) ed i giudici: (7) perchè la consuetudine non solamente delle leggi è l'ottimo interpetre; (8) ma deroga pure al Comune Diritto, e può perfino intieramente cassarlo. (9) Ciò è universalmente fuor di dubio: ed anche la prova è tanto più certa, quanto l' autenticità di qualche documento apparisca più chiara della locale consuetudine, come ordinò il papa Innocenzo III. nel cap. 9. x de fid. instrum.

---

(4) *Struv. Exerc.* 28. §. 25.

(5) *Huber. Praelectiones ad ff. lib.* 22. *tit.* 4. §. 19.

(6) *Leg.* 31. §. 20. *ff. de Aedil. edict.*, *Leg.* 6. *ff. de Evict.*

(7) *I. Inst. de Offic. judic.*; *Auth. Jubemus Cod. de judic.*

(8) *Leg.* 37. *ff. de leg. SC. et long. consuet.*

(9) *Leg.* 32. §. 1. *eod.*, §. 11. *Inst. de Jur. Nat. Gent. et Civ.*

§. VIII.

Il fondamento della opinione di detti dottori è, che le scritture contro lo scrivente facciano prova e non in favore di esso.

Non si può negare, che il singolare Diritto, che osserviamo sopra i libri o registri dei commercianti, non sembri sommamente opposto ai principii della Giurisprudenza Romana. Secondo questa, gli scritti dei privati fan fede contro lo scrivente; (1) perchè, come confesso, è condannato in certo modo dalla sentenza di se medesimo (2). Nella stessa guisa in un proprio chirografo chi confessi di avere un debito per un qualche certo motivo, si ha meritamente per debitore; giacchè la stessa cosa è se la cautela si usi di fare al debitore stesso riconoscere del debito la legittimità in iscritto, e se il debito dello scrivente risulti dai testimonj o dal confronto delle lettere (3). Ripugnò, ed indegna cosa parve alla Giurisprudenza dei Romani, che in favore dello scrivente si ammettesse per prova la produzione di uno

---

(1) *Leg.* 25. §. *ult. ff. de Probat.*

(2) *Leg.* 19. *ff. De Confess.*

(3) *Leg.* 20. *Cod. de Fid. Instrum.*; *Novell.* 50. 23. *c.* 7.

scritto, (4) quando dalla evidenza di altri argomenti non fosse corroborato, (5) o quando dall' avversario per se non fosse stato prodotto, o la verità non ne avesse riconosciuto. Siccome in fatti alcuno non può rifiutare in una causa que'contrari testimonii, che in altra causa per se medesimo addusse; (6) così non avrebbe da sopportarsi l'audacia di far escludere una scrittura, di cui uso si fosse fatto una volta da qualcuno in proprio vantaggio. In tale sentenza convengono i primari autori del Diritto nostro, e tra questi il celeberrimo Ulrico Huber (7), a cui neppure potè Antonio Mattei essere dissensiente (8). In altri casi sarebbe un pernicioso stile quello, che potesse una scrittura giovare alla prova dello scrivente; poichè allora ciascuno verso chiunque disonestamente potrebbe con un scritto proprio dichiararsi creditore a suo piacimento. (9)

---

(4) *Leg.* 5. *Cod. de Probat.*
(5) *Leg.* 6. *Cod. de Probat.*
(6) *Leg.* 17. *Cod. de Testib.*
(7) *Huber. Praelect. ad Pandect. ibid.* 8. 18.
(8) *Ant. Matth. De Judic. Disput.* §. *thes.* 6.
(9) *Leg.* 6. *Cod. de Probat.*

§. IX.

Neppure testimonio il commerciante può essere in causa propria.

Inoltre con chiarezza facilmente apparisce, che alla scrittura privata ed ordinaria una fede prestar non si deve maggiore della viva voce. Cosa in fatti v' interessa, io domando, se uno con le parole o con gli scritti dichiari di esser debitore? Chiunque però al commerciante, sebbene d' incorrotto e conosciuto galantomismo, dasse credito, non si potrebbe il creditore in testimonio addurre per una causa di se medesimo; poichè alla testimonianza di tutti ed anche degli augusti Valente, Graziano, e Valentiniano negli affari propri dal diritto si esclude (1). Come dunque maggiormente si può dar fede a chi produca le scritture, che in casa da se stesso abbia fatto a suo modo e senza il concorso di altri? Questo argomento parve a moltissimi tanto forte, che non solamente Ugo Donello (2) e Giovanni Wisfenbucchio (3) non dubitarono per erronea di spiacciare la

(1) *Leg.* 10. *Cod. de Testibus*

(2) *Donell. Commen t. ad Leg.* 6. *Cod. de Probat.*

(3) *Wissenb. ad Leg.* 5. *seq. Cod. de Probat.*

dottrina e la pratica del commercio; ma perfino le decisioni di alcune anche supreme curie pronunziarono contro la medesima dottrina dei negozianti. Neppure alcun danno, come dicono, derivò dalle uguali decisioni di Domenico Trevisani (3) e di Nicola Passeri (4) Altri danni forse giammai ne sopravverrebbero, se la compiacenza ci fosse per estendere il corso ai volumi di tante decisioni e regiudicate.

§. X.

Neppure all' istromento di un notaro od ai libri o registri del Fisco si presta fede, se in prova per se si adduchino da tal notaio e dal Fisco.

Finalmente se dal suddetto argomento, ch' è il maggiore, ad un minore si discenda, di nuovo s' indebolisce tutta la forza del privilegio per la ragione, che da tanti secoli si è fatto sempre opposizione ai libri o registri dei commercianti, nè a forma dei medesimi avevano luogo le liti; poichè tutti altra norma di equità e di giustizia non conoscevano fuori del Diritto Romano. Neppure il Fisco, che di tanti

(3) *Trevisan. lib.* 1. *decis.* 16.

(4) *Nic. de Passerib. De Script. priv. lib.* 4. *cap.* 21. §. 11

privilegii è munito, dalle sue annotazioni può desumere la prova di un debito, come con sapienza e chiaramente rescrisse l'imperador Gallieno. (1) Forse si concederebbe un più amplo diritto ai mercanti, che al Fisco del principe, il quale anche in ciò si è voluto, che usasse del diritto comune? E come al mercante, che privamente riporti una qualche cosa nello registro dei conti, si avrà più fede, che al notajo, il quale, sebbene con giuramento eserciti un officio pubblico, pure se una domanda fecesse in forza dei rogiti o codicilli da se medesimo scritti, non solamente non sarebbe inteso; ma sarebbe anzi per falsità sottoposto alla pena della Legge Cornelia? (2) Tanto grave argomento parve questo a Bartolo, (3) che non dubitò di togliere affatto il credito alle scritture dei mercanti e perfino dei banchieri, quando in favore di chi le avesse scritte venivano in giudizio prodotte.

---

(1) *Leg. 7. Cod. de Probat.*

(2) *Leg. 10. pr., Leg. 15. pr. ff. ad Leg. Corn. de Falsis.*

(3) *Bartol. ad Leg. 9. §. 2. ff. de Edendo num. 11.*

§. XI.

Questo privilegio fu rinvenuto dai commentatori, e non è certamente opposto al Diritto Romano.

Tanti copiosi e forti argomenti persuasero dunque con facilità uomini dottissimi a credere, che il diritto dei commercianti di far valere per una semiprova le proprie scritture, non abbia sostegno affatto dalla romana giurisprudenza, e che a poco a poco dalla consuetudine sia stato solamente introdotto (1). In fatti, se debba dirsi, ad antichissimi tempi rimonta, che i romani ai libri e scritture dei mercanti ebbero una pienissima e non una fede solamente di semiprova. Posteriormente con fortunato errore avvenne, che quell'antico diritto rinascesse per la interpetrazione delle romane leggi, ed in tal modo per tutta quasi l' Europa si propagasse. Come ciò fosse fatto, e con quali circostanze, io credo necessario di esporre; perchè in ciò l'attenzione di altri non veggiamo essersi grandemente occupata.

(1) *Ant. Matth. Fundam. Jur. disp.* 17. §. 4.

§. XII.

Ai libri o registri del creditore anche anticamente fede pienissima si prestava, se il confronto si fosse verificato con quelli del debitore.

Una volta in Roma chi negoziava, o chi a causa del commercio era in giro per le provincie, il principale avere del suo negozio poneva nello esatto rendimento dei conti su le spese di quanto avesse dalla cassa pubblica ricevuta. Con la produzione dei libri o registri di rendiconto egli poteva innanzi al giudice provare l' andamento delle sue operazioni. Quando le partite si fossero confrontate in questo modo, e quando stata non ci fosse alcuna discordanza nello registro della cassa pubblica con quello del debitore, allora ogni ombra svaniva di dolo. Era in fatti solito il creditore di registrare nello rendiconto alla presenza del debitore il denaro il nome del debitore stesso il titolo del debito e le altre circostanze. In presenza del creditore il debitore faceva la stessa cosa. Quando simili si trovavano questi registri col confronto tra loro, essi facevano

una pienissima fede. Il tutto accuratamente spiegarono il Salmasio (1) il Brissonio (2) ed altri. Noi udiremo anche alcune testimonianze degli antichi. Gellio (3) riferisce ciò, che in una causa di pagamento era stato fatto, essendo egli giudice = *Si domandava*, egli dice, *innanzi a me il denaro, che si asseriva dato e contato; ma chi faceva istanza non dimostrava con i registri e neppure con i testimonii di averlo somministrato.* E poco dopo: *costui, che con molti difensori gridava, doveva innanzi a me provare il titolo della domanda, e che il denaro somministrato gli era dovuto, per averlo somministrato nei soliti modi CON LO RENDICONTO, o col mezzo dei cambiatori, o con la esibizione del chirografo, o CON IL REGISTRO NEI LIBRI, o con l' intervento dei testimonii.* = Qui tra i consueti modi di provare un debito, da Gellio si pone il rendiconto. Questo rendiconto poi altro non era per testimonianza di Asconio Pediano, (4) che una

(1) *Salm as. De Mod. usurar. cap.* 11.

(2) *Brisson. de Form. pop. Rom. solemn. lib.* 6.

(3) *Gell. Noct. Att. lib.* 14. *cap.* 2.

(4) *Ascon. Paedian. ad Ciceron. Verrin.* 1. *cap.* 30.

scrittura , in cui si segnava il denaro, che veniva consegnato. E che questa scrittura formasse assolutamente la prova , quando a quella del debitore corrispondesse, insegnato è anche da Cicerone , (5) che , nel difendere Quinto Roscio contro Cajo Fannio spessissimo invoca tali scritture. = *Che quando egli esibisse i registri suoi*, dice , *li esibirebbe dal suo canto anche Roscio. Nei registri di quello ci sarà un tal debito ; ma non ci sarà nei registri di questo.* = Poco dopo aggiunge : *Se Cajo Fannio produca i suoi registri della esigenza e delle spese , io non mi oppongo, che voi a tenore di essi giudichiate.* = Cicerone pertanto non esclude affatto di prestar fede allo scritto di Fannio , quando questi lo esibisca; ma sostiene , che costui certamente la produzione non ne possa far con diritto. L' appoggio nella sola copia e nella facoltà di scriverla non basta, egli dice , se anche in altro modo i registri del creditore non sieno comprovati ; giacchè , come poco innanzi abbiamo detto , i soli scritti del creditore non fanno fede, se agli scritti non corrispondano del debitore. Quindi è , che in

(5) *Cicero pro Q. Roscio.*

altro luogo lo stesso Cicerone asserisce. (6) *E' un arrogante chi vanti di far valere per testimonianza il proprio scritto , quando sia solo ; ma non è una stoltezza il produrre gli scritti propri con le opposizioni dell'avversario.* = Nelle orazioni pure contro Verre dice (7) = *O stolto e veramente pazzo uomo, che sei, nel formare i tuoi registri, lusingandoti di tutti allontanare da te i sospetti , di farti creditore del denaro , di aver fatto le spese , e di non aver alcun debito, quando i Curzi riferiscono , che di molte persone tu sia debitore? Cosa ti è giovato di aver segnato nei tuoi registri le spese? Credevi forse , che si prestasse fede ai tuoi soli registri per l' asserzione di te medesimo ?* = In questo modo avevano una volta credito i registri dei mercanti: e quando regolarmente fossero stati scritti, e fossero state ivi esattamente notate l' esigenze e le spese , con essi anche sostenevano le ragioni del debitore.

---

(6) *Cic. pro Q. Rasc.*
(7) *Cic. in Verr.* 1.

§. XIII.

Si prestava fede ai rendiconti dei cambisti, quando questi rendiconti fossero stati desunti dalle loro casse o banchi: e cosa fosse lo scrivere o lo rescrivere il denaro.

In conseguenza delle premesse cose sembra, che di questa prova finalmente abbisognasse chi avesse speso quel denaro, che da una cassa o banco gli era stato contato. Se alcuno in fatti ne avesse fatto lo sborzo ad un banchiere o cambista, ne desumeva la prova principale dai rendiconti del cambista, a cui spettava sempre l'incarico di tenere in forma il rendiconto di ciascuno (1). Chi pertanto allora da un banchiere prendeva denaro, si diceva, *scrivere il denaro*: e chi lo restituiva si diceva, *rescrivere il denaro*; come con molte testimonianze degli antichi dimostra il Bentlejo (2). Questa scrittura del cambista, o, come poco innanzi si è chiamata da Gellio, (3) *il*

---

(1) *Leg.* 4. §. 1., *Leg.* 9. §. 2., *Leg.* 10. §. 1. *ff. De Edend.*

(2) *Bentlej. Ad Horat. lib.* 2. *epist.* 1. *v.* 105.

(3) *Gell. Noct. Att. lib.* 14. *cap.* 2.

rendiconto di banco, prodotto e pubblicato dal cambista, faceva una piena fede; giacchè non pareva verosimile, che un cambista volesse nei registri trascrivere una falsità per favorire un altro riputandosi di pubblico interesse la negoziazione di esso. (4) A ciò appunto quella sentenza di Cicerone si riferisce (5) = *Sogliono generalmente asserire coloro, che per mezzo di un onesto uomo* (vale a dire del cambista) *presero il denaro già consumato. Io forse ho potuto corrompere quest'uomo da fargli nello registro riportare una falsità in mio favore ? (b)*

---

(4) *Leg.* 10. §. 1. *ff. de Eden.*

(5) *Cic. pro Q. Rosc.*

(b) *I libri di un commerciante non si trovano in corrispondenza con le carte di chi non sia commerciante : e sebbene sieno in corrispondenza , le carte di una persona non commerciante non si possono addurre per prova in contrario ; ma la persona pure non commerciante nella corrispondenza di altri commercianti la prova dei libri portati da un commerciante può diminuire od escludere. T.*

§. XIV.

Anche il Diritto Giustinianèo ammette la prova dei libri o registri di un cambista : e del cambista era pubblico l' officio.

Nell' antico diritto era in questo modo la cosa. Nel Diritto Giustinianèo attribuita era una fede non minore agli scritti dei cambisti, la negoziazione dei quali , come poco innanzi abbiam detto, era d'interesse pubblico. Sebbene tale negoziazione , quando esattamente la calcoliamo , nè un incarico avesse , nè un officio pubblico , ai servi neppure vietato essendo alle volte di tenere il banco di cambista ; (1) tuttavia il pubblico interesse si considerava: e non già perchè pubblicamente, o dal popolo, i cambisti fossero eletti, la quale sentenza dell' Accursi (2) fu in robusto modo distrutta da Guido Panciroli ; (3) ma perchè con autorità pubblica davano a frutto il denaro, formavano le azioni per conto altrui, sborsavano , pagavano, prendevano, ed a proprio rischio affidavano il denaro trajettizio , tutte

---

(1) *Leg.* 4. §. 3. *ff. De Edend.*
(2) *Accurs. Ad leg.* 9. §. 2. *ff. De Edend.*
(3) *Panцirol. Var. Lect. lib.* 1. *cap.* 32.

queste operazioni registrando con ogni accuratezza, come di tale officio dei cambisti diligentemente scrissero su la testimonianza di Cicerone (4) e di altri antichi il Cujaccio (5) il Salmasio (6) il Panciroli (7) ed il Brissoni, (8) che da un elegantissimo passo di Demostene (9) osserva questo negozio essere una industria imitata dai Greci e principalmente dagli Ateniesi. A cagione pertanto di questo interesse pubblico, come già osservarono Niccola Passeri (10) e Matteo Wessembecio, (11) ai registri ed ai rendiconti dei cambisti davano i romani tanta fede, che formavano una piena prova tanto in favore quanto contro essi medesimi. Quindi è, che il nostro Cajo (12) dice, che si ordini al cambista i suoi rendiconti di pubblicare; mentre non importa, se ivi si tratti

(4) *Cicero pro Flacco.*
(5) *Cujac. Obs. lib.* 10. *cap.* 14.
(6) *Salmasius De Mod. Usurar. cap.* 16.
(7) *Pancirol. ibid.*
(8) *Brisson. De Verb. Signif. voce* Argentarius.
(9) *Demosth. advers. Timon.*
(10) *Nic. De Passerib. De Script. priv. lib.* 4. *cap.* 14. *num.* 17. *seq.*
(11) *Wesenb. Paratit. tit. De Fid. instrum. num.* 6.
(12) *Leg.* 10. *pr. ff. de Edend.*

del proprio interesse o dell'interesse di un terzo. Inutilmente però il giudice la pubblicazione comanderebbe di tali rendiconti, quando la fede di questi potesse ad un terzo esser dannosa. (13) E'tanto vero dunque, che il diritto ai libri o registri dei cambisti dia credito, che anzi si estende anche ai cassieri, vale a dire, ai ministri dei cambisti, o sia, ai cambisti subalterni; (14) giacchè per testimonianza di Paolo (15) questi pure (come i cambisti) formano i rendiconti, ricevono il denaro, e lo distribuiscono in porzioni: e la prova di tali operazioni si contiene principalmente nella loro scrittura e nei loro libri, ed alla loro fede spessissimo si ricorre. (c)

---

(13) *Roesener. De Libris Mercat. cap.* 15. §. 15.

(14) *Cujac. Obs. lib.* 10. *cap.* 14.

(15) *Leg.* 9. §. 2. *ff. De Edend.*

(c) *Gli atti di commercio in qualunque numero non pongono alcuna persona nel ceto dei commercianti; ma commerciante quello è propriamente, che dalle autorità constituite venga riconosciuto ed approvato. Chi dunque anche abitualmente faccia commerciali atti, per tali atti sarà sottoposto alla giurisdizione dei magistrati commerciali; ma non sarà considerato mai dal Governo come una persona di ufficio pubblico. I commercianti propriamente hanno soli la presunzione a loro favore di essere abitualmente occupati a vantaggio della Repubblica. I loro libri*

§. XV.

Gli altri libri dei commercianti facevano prova, se con altre circostanze fossero stati concordi: e si espone il §. II. della legge 26. nel Digesto al titolo del deposito.

Per quanto poi agli altri negozianti appartenga, la negoziazione de'quali non sembrava essere di pubblico interesse, nell'era seguente andò in disuso quel confronto dei registri, che in Roma si era introdotto, come abbiamo poco innanzi osservato. (§. 12). Quando però si esibivano le scritture loro ed i rendiconti, nei quali con esattissima diligenza notati erano i pagamenti e le spese, i medesimi erano certamente di un peso non piccolo. Anche in favor del mercante facevano prova, se così al giudice fosse piacciuto, ciò è, come noi oggi diciamo, avevano almeno la forza di semiprova, quando il giudice non avesse creduto la fede ai medesimi di attri-

---

o registri possono dunque far piena fede anche in favore di se stessi quando sieno tenuti nel modo dalle leggi per essi voluto, come appunto erano i libri dei cambisti od argentieri presso gli antichi romani. T.

buire. Un passo chiarissimo ne abbiamo di Paolo nel IV. libro delle risposte, (1) che venne osservato dall'eccellente giureconsulto Andrea Facchinei. (2) = Tizio saluta i Sempronii. Ho da voi una borsa sigillata di circa dieci libre di oro con due gruppi di argento, per cui mi dovete le dieci libre, che avete depositato presso Tizio, ed inoltre ne siete in debito di dieci verso Trofimate; come pure altre dieci ne dovete dare per motivo di vostro padre con i frutti correnti. = Altro ciò non è, che un transunto dei rendiconti desunto dallo registro dei conti dal conto corrente, nel quale il mercante quanto dai Sempronii avesse ricevuto e quanto ad essi dovesse dare stava brevemente notato, secondo la costumanza di que' tempi. Si cercava da Paolo *se da tale scrittura sia nata una qualche obbligazione*, vale a dire, *se al titolo del denaro solamente spettasse.* Ciò il giureconsulto non poteva mai affermare; giacchè non conosceva nei tempi suoi di quali nomi si formasse la obbligazione delle cam-

(1) *Leg.* 26. §. 2. *ff. deposit.*
(2) *Fachin. Controv. Jur. lib.* 11. *cap.* 33.

biali (3). La obbligazione era onninamente di una specie diversa delle cambiali, come con Cajo (4) e con Teofilo (5) venne insegnato dal Sig. Presidente. (6) Rispose pertanto, *che non pareva certamente di ratificare la obbligazione della lettera, come si domandava; ma che del deposito si potesse compier la prova.* Di ciò non si poteva veramente dubitare; perchè presso tutti si forma contro lo scrivente la prova con una scrittura privata del medesimo. (7) Più è dubiosa però la quiestione, se anche il debito venga legittimamente provato da quella schedola del creditore. Su ciò Paolo risponde. *Se poi quanto il creditore asserisca nella sua lettera per un debito di dieci a proprio favore, il giudice dovrà conoscere se possa esser prova lo averlo scritto.* In conseguenza non si nega, che quell' istromento possa far prova in favore dello scrivente, se concorrino circostanze di rilievo per il giudice, come sarebbe, che quella lettera corrispondes-

(3) §. *un. Inst. De Litt. Oblig.*
(4) *Caj. Inst. lib.* 2 *tit.* 9. §.12.
(5) *Theoph. In Paraph.* §. *un. Instit. De Litt. Oblig.*
(6) *In Antiq. Rom. lib.* 3. *tit.* 22.
(7) *Leg.* 25. §. *ult. ff. De Probat.*

se allo registro dei conti, se lo scrivente fosse integro ed incorotto uomo, se dalla scrittura medesima la esattezza di essa evidentemente risultasse, ed altre simili dal Menocchio indicate (8)

§. XVI.

Si dimostra, che i glossatori ai libri o registri dei commercianti hanno la forza dato di prova.

Da questo e da simili altri luoghi pertanto i glossatori desunsero, che nelle parti combinate i libri facciano prova in favore di chi li abbia scritti, vale a dire, se il registro esprima i denari ricevuti e quelli spesi, e le partite si ammettano senza eccezione, la prova esiste anche in forza delle medesime. In questo modo pensarono Bartolo (1) e Baldo (2) con moltissimi altri, che ne adottarono il giudizio. Gli stessi glossatori poi estesero pure ai registri dei commercianti una presun-

(8) *Menoch. De Arbitr. Jud. qu. casu* 93.

(1) *Bartol. Ad Leg. Quaedam §. Nummularios ff. De Edend.*

(2) *Bald. In Leg. Rationes Cod. De Probat.*

zione non lieve, quando sieno esattamente scritti: e se dagli scriventi si presti allora un giuramento suppletorio, tali registri giustamente la efficacia ottengono di piena prova. Questa sentenza esisteva certamente anche innanzi al secolo XIII., nel quale l' Accursi fece le glosse. La difesero alcuni dottori e lo stesso Accursi ne riporta e ne ribatte gli argomenti. (3) La sentenza medesima nel secolo XIV. pronunziarono il Bartolo (4) e nel secolo seguente il Baldo (5) Pietro Ferrari (6) ed altri loro seguaci: e subito, che il Diritto Romano risorse nell' Italia, questa sentenza fu nelle cattedre udita; e perciò tanto più pare, che venisse grandemente approvata, come meglio meritevole di credito, e come più conforme alla ragione del Diritto. Infatti *se i mercanti*, come elegantemente dice il Baccovi, (7) *solevano aver credito, senza pure la firma di una obbligazione verso i compratori di alcune merci, con maggiore giusti-*

(3) *Gloss. Ad Leg.* 9. §. *Nummularios ff. De Edend.*

(4) *Bartol. Ad leg. Ad monendi* 31. *ff. De Jurejur.*

(5) *Bald. Ad eamd. leg. Admonendi.*

(6) *Ferrar. In Pract. aur. p.* 186. *num.* 6.

(7) *Bachov. Ad Treutl. vol.* 2. *Disp.* 4. *th.* 2. *litt. B.*

zia si può aver fede alle lettere , che sieno scritte in contrario. Si aggiunge , che il commercio non si esercita comunemente da quelli , che , giunti all' età della gioventù , non abbiano dato saggio della loro diligenza ed onoratezza , e che perciò sieno stati solennemente ammessi nel collegio dei commercianti. Sembra in conseguenza doversi raccogliere , che anche nel commercio si contenga una specie di ufficio pubblico ; e che perciò non sia iniquità di dare almeno la forza di semiprova in favore dei scriventi ai registri dei commercianti, quando sieno regolarmente formati , e di aggiungere per la piena prova il giuramento suppletorio a chi li alleghi, come pienissima si attribuiva la fede ai registri dei cambisti nel Diritto Romano. (*d*)

(*d*) *La piena fede , secondo i termini della legge*, può *essere nei libri o registri dei commercianti ; ma noi pensiamo , che anzi* debba *essere in essi. Un libro di un commerciante non sottoposto ad alterazione di scrittura per la sua forma si trova sempre in corrispondenza con i libri degli altri nella stessa forma tenuti. Non è dunque un commerciante , che scritto il suo libro abbia in favor di se stesso ; ma la scritturazione amminicolata è con i libri degli altri. T.*

§. XVII.

Un tal privilegio fu sanzionato fin dal secolo XIII. in vari statuti dell' Italia, e nei seguenti secoli venne pur pubblicato.

Mentre poi a que' medesimi tempi, nei quali con fervore si faceva lo studio del Diritto Romano in Bologna ed in altri luoghi, molte città dell'Italia compilarono per se stesse i nuovi statuti, allora da per tutto generalmente fiorì anche il commercio marittimo: e neppure un solo statuto forse si rinviene, in cui non s'incontrino di questo privilegio i vestigii. Ci sono gli statuti di Venezia, nella rubrica de' quali si apprende, *che furono riuniti e di nuovo pubblicati al tempo dell' illustre Sig. Giacomo Teopulo, inclito doge dei Veneti, nel giorno 6. Settembre del 1252, indizione prima:* e questi furono in Venezia elegantemente stampati da Bernardino Benalio e compagno nel mese di Luglio 1705. Nella prefazione di essi, ed anzi precisamente nel secondo preambolo si tratta delle presunzioni: e di quattro specie ne vengono ivi distinte. Si spiega cosa sia la presunzione di diritto e dal diritto (juris et de jure) la presunzione *violenta*, la *probabile*, e la *temeraria*. Della presunzione probabi-

le in tal modo ivi si discorre. „ La terza pre-
„ sunzione è la probabile : e questa non for-
„ ma la piena prova ; ma induce il giudice a
„ deferire il giuramento alla parte più onesta.
„ Quindi è, che quando si trovi scritto in un
„ libro di qualcuno ciò, che abbia dato egli
„ ad un altro, o ciò, che da un altro egli ab-
„ bia ricevuto, allora pure debbono i giudici
„ deferire il giuramento, come sopra si è det-
„ to. „ Nel giorno 17. Agosto dell'Era Cristia-
na 1456. fu fatto su questo argomento un nuo-
vo senatoconsulto, che nei medesimi statuti
di Venezia (1) così sta scritto. =*Si devono to-*
gliere tutti que' mezzi disonesti, co' quali ven-
gono ingannati i cittadini ed i nostri sudditi: e
siccome ai registri dei bottegari di questa città
nostra scritti da qualunque tempo si soleva tut-
ta la fede prestare ; così moltissimi con questo
mezzo d'iniquità perdettero il loro denaro. Que-
sta piena fede in parte poi restò diminuita; per-
chè i registri dei tappezieri dei telaroli dei
chiodaroli e di alcuni altri bottegari della cit-
ta nostra potevano far prova solamente dentro

(1) *Consulta ex authenticis, Statutis Venetis adnexa cap.* 24. *f.* 193.

cinque anni, e, dopo scorso questo tempo, per autentici non erano ammessi più in alcun giudizio ed in alcuno dei nostri officii : e questo spazio era convenientissimo a tutti per poter domandare ciò, che dovevano avere. = I Veneziani pertanto comandarono, che la prova desunta dai registri di que' commercianti, che nominatamente per chiedere si allegavano, esclusa venisse dalla quinquennale prescrizione : e vollero appunto, che ciò neppure fosse in frode dei mercanti di nazioni più grandi, per le quali negli statuti medesimi subito si aggiunge = *Eccettuati però sono i libri ordinari, che, non ostante una qualche prova in contrario, fanno fede come in passato ; affinchè si abbia un riguardo alla giustizia e nello stesso tempo all'uso dei nostri cittadini.* „ Statuti simili erano quelli di Bologna (2) di Firenze (3) di Padova (4) di Roma (5) e di tutta quasi l'Italia, (6) dove ai libri dei mercan-

(2) *Imola in cap.* 2. *X. De Fid. instrum.*

(3) *Castrens. in d. leg. Admonendi., Rol. a Valle vol.* 3. *Cons.* 92. *num.* 5.

(4) *Statuta Patav. fol.* 190. *B.*

(5) *Marquard. De Jur. Mercat. lib.* 3. *cap.* 9. §. 21.

(6) *Turrer. Consil.* 47. *num.* 7.

ti o piena fede si prestava, o fino ad una certa somma, o nella esibizione di essi veniva deferito solamente il giuramento suppletorio.

§. XVIII.

Gl' Italiani negoziavano in quell' epoca quasi da pertutto, e con essi un tal privilegio introdussero e specialmente in Germania.

Or poi non sarà difficile il dimostrare, come la medesima dottrina sopra i libri dei commercianti si sia diffusa nella Germania e successivamente in quasi tutta l' Europa. Alcun popolo in fatti nei secoli, conosciuti col nome di Medio - Evo, non percorreva con più frequenza forse degl'Italiani per i regni limitrofi e per le provincie a cagion del commercio: ed è ciò tanto vero, che il dottissimo Ermando Conringio(1) ammette, che fino dall'anno 1100. venivano trasportate in Germania, solamente in pochissima quantità, le merci estere, e quasi da niun' altra parte, che dall' Italia, essendo infestato tutto l' Oceano dai pirati della Normandia, e non essendovi quasi affatto i

(1) *Conringius De Urbibus German.* §. 83.

bastimenti tedeschi. E quantunque in appresso gli abitanti vicini al Mare Baltico le onde ne tentassero, e le città più celebri, stretta la Confederaziane Anseatica , si procacciassero col commercio insigni ricchezze; tuttavia questa negoziazione alla vendita si riduceva delle sardelle dei salumi e di altre merci settentrionali , che l'Oriente l'Egitto e l'Africa somministrano, e delle quali fanno un esteso trasporto gl'Italiani. Essi andavano sotto il nome di Lombardi ed anche di Caorcini per la Francia la Germania ed il Belgio : e le merci non solamente vendevano di Oriente; ma con i pegni somministravano pure il denaro, come generalmente fino ai giorni nostri si apprende dai luoghi pubblici, dove col deposito dei pegni le somministrazioni si facevano del denaro , che oggi ancora dall' origine si chiamano *Lombardi Anseatici.* Sebbene però in molte parti abbiano chiari e cospicui privilegii , come ne istruisce Carlo Du - Fresne (2) con l'esempio tratto da un vecchio registro , e sebbene in qualche luogo abbiano perfino quelli, che chiamano suoi consoli, come sono in Mont-

(2) *Car. Du-Fresne. Gloss. Latin. tom.* 2. *p.* 237.

pellier e Nimes ; tuttavia in modo si avvilì a poco a poco una tale classe di persone per esercizio d' ingorda usura , che spesso furono proscritti dai Concilii (3) e dagli editti dei principi (4) ed agli Ebrei anche paragonati vennero i Lombardi ed i Coarcini , che avevano la derivazione del nome dalla celebre famiglia dei Corsini di Firenze (5). Non è pertanto da meravigliarsi se insieme ai Lombardi fosse anche quel privilegio de' mercanti penetrato in Germania, e specialmente quando i giureconsulti principiarono a prendere uno stipendio in Bologna ed in Padova, e poi passarono ad occupare la Curia il Foro e le Università della Germania , e quindi nell' Italia insegnavano ciò, che avevano appreso dai Tedeschi per abitudine per istudio e per animo di disputare.

---

(3) *Concil. Senonense anno* 1269. *can.* 2.

(4) *Car. Du-Fresne. Gloss. Latin. tom.* 2. *pag.* 238. , *et tom.* 1. *pag.* 855. *sequ.* : *Matth. Paris. Ad annum* 1240. *et ad annum* 1275. : *Aub. Mir. Dipl. Belg. lib.* 1. *cap.* 84.

(5) *Car. Du-Fresne Glossar. Lat. tom.* 1. *pag.* 856.

§. XIX.

Come debbano essere i libri o registri dei commercianti per poter fare la prova.

E' facile dalle premesse cose il giudicare quai titoli si richieggano per chi voglia di un tal privilegio servirsi. Essendo stato introdotto il privilegio medesimo a vantaggio dei commercianti e specialmente di quelli, che per diligenza si distinsero e per buona fede, (§. 16) la prima conseguenza ne deriva, che non giova il privilegio a chi diritto non abbia di esercitare la mercatura. (1). Poco importa, che la mercatura sia in alcuno di maggiore o di minore importanza; ma basta, che le merci abbia egli vendibili, e che ad esso senza una obbligazione in iscritto si soglia far credito. (§. 16) Da questo negoziante, che si debba scrivere un registro si vuole onninamente da Rol. della Valle (2) e da Andrea Gallio, (3) e se ne

---

(1) *Menoch. lib.* 1. *Cons.* 39. *num.* 14., *Gail. lib.* 2. *Observ.* 20. *num.* 17., *Textor. dissert. De Fide lib. mercat. mortui* §. 4.

(2) *Rol. a Valle Consil.* 92. *num.* 6.

(3) *Gail. lib.* 2. *Obs.* 20.

appellano perfino ad un certo rescritto di Giustiniano (4). Siccome però alcuna cosa in quella legge non si contiene, che in relazione sia propriamente con questo argomento, a riserva di quando si reputi fatta da se medesimo una cosa fatta con la mediazione di un altro; così molti non tanto stranamente pensano, che la stessa fede al suddetto registro si debba prestare, scritto sia o dal negoziante o da chiunque altro in vece di esso; purchè sia certo essere stato scritto dalla mano della persona, cui egli solito sia le operazioni di commettere per il suo negozio, come sono gl'istitori od i scrivani (5). In questo caso poi fanno i più accurati la osservazione, che lo registro scritto da uno scrivano già morto o non esistente più nell'impiego, dal successore incominciare si debba, onde caratteri diversi non si contengano in un solo registro. (6) Deduciamo da ciò secondariamente dunque, che il libro o registro del commerciante ad ogni sospetto di falsità debba essere superiore; e bisogna, che sia concatena-

(4) *Leg.* 13. *Cod. De non num. pecun.*

(5) *Stracch. De Mercat. p.* 2. *num.* 65., *Capz. part.* 1. *cap.* 17. *def.* 35. *num.* 9.

(6) *Textor. Diss. De Fide libri mercat. mortui* §. 4.

to, che abbia espresse la prefazioni ed i titoli, (7) che numerati ne sieno i fogli, (8) e che alcuna cosa in esso non sia rasa, nè staccata, nè cancellata, nè scritta sopra. (9) Ciò è tanto vero, che sebbene lo scrivano in alcun errore fosse incorso; pure le cose da esso inutilmente scritte non si sogliono cancellare nè di dentro aggiungere; ma si suole l'errore avvertire e tornare a scrivere anche di rincontro e non in margine. (10) E siccome l'ultima cagione non è di questo privilegio la consuetudine dei commercianti di aver credito senza una obbligazione in iscritto, e che il libro o registro dei medesimi per comune opinione dei giureconsulti provi a favore di chi abbia scritto i fatti solamente connessi; (§. 15) così la terza consegnenza ne viene anche maggiormente dai giureconsulti sostenuta, che lo registro contenga la data con la descrizione di ciascuna parte, che chiamano giorno e console: (11) e ciò senza le abbrievazioni e segni al volgo sco-

---

(7) *Roesner. De libris mercat. cap.* 7. *num.* 2. *seq.*

(8) *Munnoz De Escobar. De Ration. c.* 10. §. 42.

(9) *C.* 5. *X. De Crim. Fals.*, *c.* 6. *X. De Fid. Instr.*

(10) *Textor. Diss. De Fide libri mercat. mortui* §. 4.

(11) *Leg.* 11. §. 2. *ff. De Edend.*, *Mevius Ad Jus Lub. part.* 5. *tit.* 6. *art.* 4. *num.* 21.

sciuti, (12) che certamente una qualche oscurità per lo meno presentano. Dalle premesse cose pertanto in quarto luogo apparisce, che in tale registro si debbano solamente riferire le cose di mercatura. (13) Per quinta conseguenza si debbono esprimere con esattezza le cause ancora ed i generi delle obbligazioni. (14) Finalmente in sesto luogo lo stesso registro deve in tutto concordare con i libri opposti o col giornale, da cui le partite nel principale registro si sieno riportate. (15) Sebbene in fatti solamente agli altri libri non si abbia quella fede, che abbiam detto essere a questi registri tributata; (16) tuttavia di questi ancora la fede giustamente vacilla, se le cose, che nello registro si leggano, sieno affatto discordanti da quelle, che negli opposti libri si trovino scritte. Questi sono i sei requisiti, col concorso dei quali si crede dovuto il suddetto

(12) *Conr. Rittersh. Commen. Ad Novell. part.* 6. *cap.* 2. *num.* 7.

(13) *Munnoz de Escob. De Ration. cap.* 11. *num.* 27.

(14) *Leg.* 25. §. 5. *ff. De Probat.*, *Carpzov. lib.* 3. *Resp.* 58. *num.* 10.

(15) *Munnoz De Escobar. De Ration. cap.* 10. *num.* 36.

(16) *Marquard. De Jur. Mercat. lib.* 3. *cap.* 9. §. 43.

privilegio. E quantunque altri a dodici, (17) altri a tredici, (18) ed altri a più ancora li estendano; ciò non ostante, rimangono alcuni di questi totalmente inclusi nei sei, che da noi si sono spiegati, ed alcuni, da chiunque anche piccola ne faccia la osservazione, si veggono evidentemente falsi. Siccome poi, come poco innanzi avvertimmo il secondo requisito, che dal Marquardi è voluto (19) per esempio, che se il commerciante medesimo di propria mano abbia scritto il libro non può trovare sostegno in diritto nè in pratica; così i requisiti dal medesimo (20) e dagli altri (21) pretesi, che di scrivere la verità solito sia il commerciante, che il libro notata una qualche partita contro esso contenga, e che il contenuto sia dalle verosimili circostanze giudicato, è chiaro che il primo ed il terzo ai requisiti nostri spettano, e comodamente ai medesimi si riferiscono. Che di questi e degli altri ciò sia vero, da ognuno facilmente si comprende. (e)

---

(17) *Idem lib.* 3. *cap.* 28. §. 28. *seq.*

(18) *Textor. De Fide libri mercat. mortui* §. 4. *et* 5.

(19) *Marquard. De Jure Mercat. lib.* 3. *cap.* 28. §. 19.

(20) *Id. ibid.* §. 31. 33. *et* 34.

(21) *Textor. De Fide libri mercat. mortui* §. 4. *et*5.

(e) *Della obbligazione in iscritto, o degl' istromenti, o*

§ XX.

Non si presta mai fede ai libri o registri del fallito doloso.

Diffusamente abbiamo di queste cose parlato, e quanto ci è paruto necessario per molti : ed un lungo discorso abbiam fatto ; perchè le cose raccomandate da noi devono nella giurisprudenza avere un tale sviluppo, che tutte rimontino ai loro principii. Quindi è , che le medesime abbiamo investigato nella origine loro e nelle cause di ciascun diritto : e non ci è rincresciuto di trattare con un poco di diligenza questo argomento , che alquanto dagli altri fu trascurato. In conseguenza ora facilmente sarà conosciuto cosa risponder si debba in ciascuna questione spettante ai fallimenti ed ai libri dei decotti , quando fede ordinariamente aversi debba in essi , e quale giudizio si debba ordinariamente formare dei loro trionfi. Generalmente pertanto alcuna fede aver non si deve

---

di due testimonii la prova negli affari civili e criminali constituisce una piena fede ; ma , ciò non ostante , la prova in contrario si ammette. Dunque non si diminuisce la forza della fede nei libri o registri dei commercianti , se alla prova in contrario sieno sottoposti. T.

ai registri fatti da un fallito, che con dolo abbia turpemente deluso la speranza dei creditori : ed è ciò così chiaro , che ci sembra di poterci arrestare dal progredire a più prolisse dimostrazioni. Chi crede in fatti alla scrittura di un uomo, che, conscio a se stesso della sua somma scelleraggine, con la fuga si sia sotratto ed in alcuni nascondigli ed asili si sia rifiugiato , e che custodito sia in prigione per esser meritevole di supplizio nella sua turpitudine ? Chi alla scrittura crede di un uomo , che allontanato si sia dall' onesto consorzio dei commercianti , ingannando i buoni e la lor buona fede con un fallimento, per cui hanno i legislatori creduto di paragonarlo ad un ladro? (§. 5) Chi quella integrità di vita e quella stima, che nei commercianti desideriamo, (§. 19) rinverrà nèl fallito doloso , vale a dire , in uomo di tutte le malvagità ricoperto? In conseguenza i principali scrittori della giurisprudenza , che in questa materia l' ingegno loro abbiano esercitato, come il Mascardi (1) il Menocchio (2)

---

(1) *Mascard. De Probat. concl.* 240. 75. *num.* 30.
(2) *Menoch. consil.* 40. *num.* 20.

il Marquardi (3) il Testori (4) ed il Roesneri (5) non dubitano di togliere intieramente le fede ai libri di costoro, e la opinione confermano per gli effetti di numerosi danni. Si aggiunge, che, facendo una semiprova lo registro anche del commerciante di vita onesta e d'integrità nella stima, meno che semiprova, o, per meglio dire, nessuna prova converrà, che affatto emerga dagli scritti di un uomo senza fede, e che in diritto sempre si presume bugiardo; (6) e perciò il fallito al giuramento suppletorio non può giammai essere ammesso. Quindi è, che ultimamente avvenne, che la moglie di un mercante fallito ripetesse la dote e le cose date, appellandosi ai libri del marito, dove quel denaro si era registrato. In prima istanza era stato deciso, che la moglie le cose date provasse fino al segno di poter essere ammessa al giuramento suppletorio; ma poi alla Suprema Curia del ducato di M. essendo stata portata la causa, fu la sentenza

---

(3) *Marq. lib.* 4. *cap.* 9. *num.* 29.

(4) *Textor. Diss. De Fide libri mercat. mortui* §. 23.

(5) *Roesner. De lib. mercat. cap.* 14. §. 26.

(6) *Idem ibid.* §. 15.

pronunziata, che ammessa esser non potesse al suppletorio giuramento, e che ai figli della madre intanto defonta si dasse luogo tra i creditori solamente chirografari. Questa ultima disposizione della sentenza venne aggiunta; perchè il curatore dei beni per se alle volte si era prevaluto di un tale registro (§. 8.) Finalmente mediante una nuova provocazione furone gli atti portati all' Ordine Giuridico della università nostra: e questo l' ultima sentenza credette di confermare, non dovendosi ai libri dei commercianti anche d' integrità nella stima prestar fede fuori delle cose alla mercatura spettanti. (§. 19.)

§. XXI.

Ai registri o libri però si presta fede di chi al fallimento sia stato indotto da un infortunio, e se di frode per la povertà un qualche sospetto non concorra.

Siccome però la giustizia di questi principii è fondata in quei falliti, che delle loro cose con dolo - malo fecero una furiosa distrazione, ed iniquamente i loro beni dilapidarono; così chiaramente apparisce, che quelli, che dei beni soffersero la rovina per le ingiurie della fortuna

e dei tempi, essere onninamente debbano in migliore condizione degli altri. Rettamente pertanto il Mevio, (1) quando dei registri tratta di coloro, che perduto abbiano i capitali, avverte la fede doversene stabilire dalla onestà della vita precedente. Se in fatti si provi onesto e pieno d' integrità essere stato un uomo per lo innanzi, sembra, che la sopravenienza del caso e dell' infortunio non debba quella fede togliere, di cui la scrittura di esso in addietro era meritevole. Siccome poi a giudizio di Ulpiano (2) *il tutore, quando fedele sia e diligente, non si deve come sospetto rimuovere, quantunque sia povero;* così cattiva ed iniqua cosa sarebbe il toglier fede ad un onesto e diligente commerciante, al quale l'industria dalla disgrazia venne rapita, e che, sollecito negli affari suoi, alla povertà fu ridotto più dall' altrui malizia o dalla inclemenza del fato, che dalla propria negligenza. In questo modo costa essersi pure deciso dalla Curia di Genova. (3) Primieramente ai registri di un

(1) *Mev. Ad Jus Lub. lib.* 5. *tit.* 7. *art.* 5. *et tit.* 6. *art.* 4.
(2) *Leg.* 8. *ff. De Suspect. Tut.*
(3) *Rot. Gen. Decis.* 10. *num.* 13.

commerciante nei beni decaduto senza sua colpa, non piccolo peso aggiunge la circostanza di essere stati regolarmente scritti da un istitore o da uno scrivano degno di fede; giacchè al giuramento suppletorio di questo allora tanto più facilmente si crede, quanto meno egli ci ponga o raccolga. (4) Anzi sebbene il commerciante abbia scritto il suo registro anche in massima parte di propria mano; tuttavia la di lui fede non sarà vacillante, quando lo registro sia scritto nel modo, in cui abbiamo dimostrato, che debba essere. Molti, che alla mendicità sieno ridotti, li troverai simili a quel povero, che presso Euripide di se medesimo si gloriava.,, (5) Sebbene io sia povero; pure io cattivi non ti mostro i costumi.,, Se poi dallo stesso registro apparisca dove in addietro il commerciante pei suoi affari abbia mancato, che la di lui mancanza ivi risulti, che l' introito abbia con poca diligenza notato, che di questo introito si sia servito a proprio uso, che abbia la ricevuta rilasciato ai non solventi, che delle cose sue la verità non abbia scrit-

(4) *Roesner. De Libris mercat. cap.* 14. §. 24.
(5) *Eurip. in Electr. v.* 362. *seq.*

to , e che , diremo in poche parole , abbia cominciato ad essere di famiglia un cattivo padre , allora noi senza dubbio mai alcun credito tributeremo al di lui registro , che per sua colpa ha sommamente renduto sospetto nel cambiamento de' suoi costumi col cambiamento di sua fortuna : e quantunque con la virtù anche la povertà stia bene; pure all' uomo nella lautezza sempre abituato l' improvvisa sopravenienza della mutata fortuna

Ognun di obbrobrio povertade accusa
E di lei si fa scusa
Se a mille rischi esponsi e a mille prove ,
E va per ogni dove ,
Salvo , che di virtù per l'ardua strada ,

come già venne saviamente osservato da Orazio. (6) Se pertanto non si presti pienamente fede allo registro di un commerciante anche di beni non destituito , quando abbia di falsità un qualche sospetto , quanto meno si dovrà dar credito alla scrittura di un uomo , che , per quanto sia buono, da pertutto nello stesso registro è chiaro esser fuori del sentiero di virtù dalla povertà condotto ? Quindi è , che se

(6) *Orazio lib. 3. od. 24. traduz. di Loreto Santucci.*

un commerciante , quantunque di beni non decaduto, chiedesse una somma non tenue sopra i beni di un altro caduto nell' infortunio , e producesse solamente le lettere private senz' altra obbligazione in iscritto, nè qualche istrumento , il curatore dei beni esiger dovrebbe , che il libro sia prodotto dell'attore. Se pertanto neppure allo registro di un commerciante onestissimo si presti fede , qualora un giusto sospetto sopravenga , che il medesimo ivi abbia una qualche cosa posteriormente aggiunto per l' interesse suo, quanto meno fede alle ragioni si avrà di colui, che sia decaduto di beni , che presagisca l' imminente rovina degli affari suoi , e che di non essere regolarmente scritto un giusto sospetto presenti ?

§. XXII.

Contro le scrivente si presta fede anche ai libri o registri del fallito doloso ; purchè la scritturazione non sia in pregiudizio di altri.

Ora torniamo a quelli , che abbiano dolosamente fallito , ai libri dei quali, come dicemmo , certamente alcuna fede non si deve avere, quando delle cose proprie si tratti nei me-

desimi registrate. Quale poi sarà l' espediente, se agir vogliano i loro creditori ? Allora i creditori o agiranno direttamente contro il fallito , o contro il terzo, che obbligato pretendono nella massa comune , dalla quale i creditori del fallito devono essere soddisfatti? Nel primo caso il libro anche del fallito forma senza dubbio la piena prova, trattandosi di obbligazione del fallito medesimo , sebbene in fatti ogni fede costui per la sua turpitudine abbia perduto , non si può essere tuttavia in timore, che nel suo registro scriva ciò, che maggiormente lo aggravi. Quindi è , che questi libri e tutte le scritture private fanno piena contro lo scrivente la prova (1) (§. 8.) Non proverà però egualmente contro il fallito , se abbia scritto una qualche cosa pure contro se stesso in pregiudizio di alcuni creditori , o se affatto al commercio questa non appartenga , per esempio , se abbia segnato di aver dalla moglie ricevuto tanta dote, se dai parenti o dagli amici o da qualche altro egli ammetta di aver avuto uno sborso e pagamento, che liquidamente sborsato e pagato non si dimostri ; poichè

(1) *Leg.* 25. §. *ult. ff. De Probat.*

se la confessione deve ammessa essere contro il confesso, non può certamente al terzo recar pregiudizio. (2) In conseguenza neppure l'apoca del marito (3) e la ricevuta della dote, quantunque dal giuramento corroborata; (4) giacchè il giuramento, come accessorio della obbligazione, la natura segue dell'atto suo. (5) Ed è perciò, che anche le prestanze tra gli altri non devono ad un terzo essere di vantaggio e neppure di danno. (6) Con qual diritto, io domando, il fallito pretenderebbe, che ad esso si prestasse fede, quando in interesse proprio si fosse fatto debitore a posta sua, e per tale in frode degli altri creditori notato si fosse nel suo registro? Chi, domando, è che ignori la perfidia nell' artificio di quel ministro, che il Salvatore adduce in esempio di astuzia, (7) con la quale costui mostrava di sollevare

---

(2) *Leg. 4. pr., leg. 11. §. 2. et 3. ff. De interr. in jur. fac.*

(3) *Coler. De Process. exsequu. p. 3. cap. 1. n. 110. sequ.*

(4) *Coler. ibid. num. 115., Greven. lib. 2. concl. 86., Ludovici Diss. de probat. illat. dot. §. 12.*

(5) *Pufend. De Jur. Nat. et Gent. lib. 4. cap. 2. §. 6. 11,*

(6) *Leg. 1. pr. ff. Simul. ventr. nom., cap. 19. X. De Jurejur.*

(7) *Luc. XVI. 6.*

dalla sopravenienza del bisogno qualchuno, che a dichiararsi debitore induceva col cinquanta per cento ? *Il tuo chirografo prendi, e siedi, e subito scrivi cinquanta.* Forse tu non annoveri anche i falliti dolosi tra i medesimi *figli del secolo*, come chiamati vengono dal Salvatore, i quali, quando l' interesse sia disperato, non dubitano di fare un ingiustissimo rifiuto e di arricchirsi piuttosto con altri a danno di quelli, che, alla miseria ridotti, presso costoro sperato avevano di trovare un soccorso ?

§. XXIII.

In favore pure dello scrivente fanno prova i libri o registri del fallito doloso, quando servano alla spiegazione degli amminicoli.

Del dubbio però la più forte ragione sarà nell' osservare se i creditori dallo registro del fallito possano avere l'azione contro un terzo, e da esso possano del debito desumer la prova. Ciò meritamente sembra, che si debba negare. In primo luogo per la scrittura del fallito non si può ai creditori una fede maggiore concedere di quella, che meriti lo stesso fallito, al quale, come abbiamo poco innanzi avverti-

to, non si presta fede nello registro con l' asserzione delle sue cose (§. 20.) Se credito pertanto non abbia il libro prodotto dal fallito, come il libro acquistar potrà questo credito nel venir prodotto da un terzo, constando abbastanza della perfidia di chi lo scrisse? Si aggiunge, che anche il libro del commerciante d' integrità nella fama non prova mai alcuna cosa, quando ad un terzo contro un terzo venga esibito, se non contenga quasi da per tutto lo registro dei fatti, che direttamente con altri sieno in attuale combinazione, come, dopo varie opinioni dei dottori, riferisce il Mascardi (1). Con quale coraggio i creditori pretenderebbero, che attribuita venisse più fede ad un libro di chi sia dolosamente fallito, che a quello di un altro nella pienezza del credito e della stima? Finalmente molto più pericoloso e di esempio più pernicioso sarebbe il dar qualche fede allo registro dei falliti prodotto dai creditori, che se fosse prodotto dai falliti

---

(1) *Mascard. De Probat. Conclus.* 977., *Ruland. De Commiss. part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 13. *extrem.*, *Scacc. De Judic caus. civ. lib.* 2. *cap.* 11. *num.* 203., *Marquand. De Jur. Marc. lib.* 3. *cap.* 9., *Raesner. De libris mercat. cap.* 12. §. 61. *sequ.*

medesimi; giacchè a costoro, consapevoli certamente delle operazioni, si potrebbe almeno deferire il giuramento suppletorio, che nella ignoranza di tutte le cose non è possibile senza rischio il deferirlo ai creditori facili a giurare anche per credulità, se da un imminente danno si potessero col giuramento sottrarre. Certo è però, che per credulità regolarmente alcuno non si ammette al giuramento suppletorio, (2) e neppure in qualche caso eccettuato, a riserva di un erede, come giustamente avvertono gl' interpetri più celebri del Diritto. (3).

§. XXIV.

Spiegazione speciale delle dette teorìe.

Non si negherà per altro, che il libro scritto con esattezza e con ordine anche dal fallito, sebbene neppure formi una semiprova; tuttavia somministra una qualche presunzione, quando contro un terzo venga prodotto dai creditori. Quindi è, che col concorso di altri

---

(2) *Arg. leg.* 31. *ff. De Jurejur.*

(3) *Wernh. Select. Observ. Forens. p.* 4. *observ.* 151, *num.* 624.

amminicoli (1) devono i creditori essere onninamente uditi ed ammessi alla prova del debito, alcuna cosa non essendovi nello registro sospetta di falsità per la esattezza della scritturazione. (§. 19) Le scritture private pertanto, come sono le apoche i conti e le obbligazioni, fede certamente non fanno a favore di chi le abbia scritte; e perciò giovano molto meno a favore di un terzo, che agito abbia in nome dello scrivente o come succeduto ad esso. Con l' ajuto però di altri ammiuicoli, ora una semiprova ed ora formano una presunzione: (2) e se questa per un giuramento suppletorio non basti, può almeno fare, che un giuramento purgativo all' altra parte si deferisca, quante volte abbia luogo, e quante volte più forti presunzioni militino contro qualchuno, senza eliminare le quali non sia possibile di giungere alla decisione della causa. (3)

---

(1) *Leg.* 5. *Cod. De Probat.*

(2) *Covarruv. Pract. Quaest. cap.* 22. *num.* 8., *Wames. Cons.* 56. *cent.* 1., *Diod. Tulden. Comm. ad Cod. tit. De Probat.* §. 5.

(3) *Leg.* 31. *ff. de Jurejur.*

§. XXV.

Esempii.

Ciò può essere mirabilmente illustrato da quanto ci viene detto col giudizio emesso nel Febrajo 1723. dal Sig. presidente dei giureconsulti di Halla. Tizio mercante belgio lungamente aveva esercitato con i soci la negoziazione bancaria, ed era finalmente fallito con danno massimo dei creditori. Sempronio mercante di una celebre piazza della Germania, innanzi di essere informato della condizione sociale di costui e dell'imminente rovina del commercio, a Tizio moltissime cambiali aveva tratto. Queste sebbene fossero tratte a Tizio e dai soci accettate ; pure ai possesori non essendo pagate, il traente stabilito aveva d' istruire l' azione contro essi e per la forte somma del denaro fare l'istanza. Conosciuto però lo stato dei beni, volle risparmiare la spesa e volentieri sopportare il danno piuttosto , che in estero tribunale tentare con grave dispendio un' azione senza frutto , e specialmente per le preghiere in nome di Dio fatte da Tizio e dai suoi soci, onde afflizione non aggiungesse agli afflitti. Quei falliti , lasciando finalmente la dol-

cezza, con cui avevano la indulgenza scarpito dal banchiere tedesco, alle domande del pagamento risposero con la minaccie, pretendendo anzi di avere dal tedesco stesso alcune centinaja di migliaja di fiorini. Col curatore pertanto dei beni l'azione contro esso perfino instruirono nella curia del di lui domicilio, allegando lo registro loro, in cui avrebbe veduto il giudice, ch' eglino aveano sborsato per il mercante tedesco questa immensa somma di denaro con le cambiali a loro tratte da esso. Molte del tedesco furono le opposizioni. Domandava, che gli venisse data una cauzione per i danni e le spese del giudizio di riconvenzione. La eccezione dava non doversi alcuna fede dare ai libri dei falliti, che a carico del traente imputavano ciò, che ai possessori delle cambiali non avevan pagato. Adduceva inoltre la testimonianza di persone meritevoli ad esser credute, che que' libri di Tizio e dei compagni erano stati già mostrati nella città di Altobosco, e che allora nei medesimi un tal credito non si era veduto. Era persuaso, che la traccia marcata della falsità si dimostrasse ad evidenza dalla produzione dello stesso libro. Ciò però non o-

stante, dello registro sembrando essere in soccorso alcuni amminicoli, come quello della certezza di una negoziazione tra il tedesco e la società suddetta, essersi da Tizio e dai soci accettate le cambiali e non esser pagate, come conveniva per non esser liquido il credito; così l' azione venne ammessa. Sempronio fu anche costretto di prestar la cauzione per pagare il giudicato, e gli attori solamente in luogo di cauzione prestar dovettero il giuramento. Lo rigore di questo decreto interlocutorio non si sarebbe veduto, se varie presunzioni non fosser concorse in sussidio dei soci belgi e del loro registro.

§. XXVI.

Se il fallito, i di lui creditori, od il curatore del patrimonio possano di quanto sia contenuto nei libri essere ammessi al giuramento di garanzia; e se il reo possa esser gravato di una fidejussione per il pagamento delle spese nel caso di soccombenza in giudizio.

Recata innanzi al collegio la detta controversia, vari punti si presentarono di discussione: e primieramente se gli attori alla cau-

zione giuratoria potessero essere ammessi; se quindi esser dovesse gravato il reo, essendo possessore di beni stabili con la cauzione di stare al pagamento del giudicato; e finalmente se, per fare osservare lo registro degli attori, obbligar si potesse il medesimo reo a portarsi nel luogo, dove un tale registro si trovava. La prima questione facilmente si conciliava; giacchè i voti concordi erano, che la cauzione giuratoria non fosse sufficiente. La prima ragione di detto giudizio era, che nelle cause ardue, come questa, e che dai prammatici alle criminali vengono equiparate, la cauzione giuratoria non è solito di esser ciecamente ammessa: (1) e se il giudice sia facile per l'ammissione, sembra certamente voler per essa fare la lite. (2) Inoltre l'ordine camerale comanda la cauzione reale agli attori, che sieno abitanti fuor dell' impero. (3) Siccome poi agisce il curatore dei beni nella qualifica di procuratore o di Tizio o dei Soci, o dei loro creditori; così non può il procurato-

(1) *Harp. De Caut. jurat.* §. 59., *Cothm. Resp.* 18. *vol.* 1.
(2) *Cothm. ibid.*
(3) *Ord. Cam. Part.* 3. *tit.* 58. §. *ult.*

re dare il giuramento. (4) Finalmente anche quando la cauzione giuratoria venga in diritto riconosciuta di sommo ajuto (sempre però da deferirsi solamente ai possessori dei beni stabili) (5) prestar si deve solamente da persone illustri, la dignità stessa delle quali concilii l' autorità ed il credito , e mai prestar non si deve dai falliti e dagli altri uomini di poco integra stima. (6) In quanto poi all', altra questione , parve non potere al reo dare alcun sostegno. Sebbene in fatti secondo le leggi romane i possessorí degli stabili presentino solamente la loro promessa ; (7) (*f*) tuttavia

---

(4) *Harpr. De Caut. jurat.* §. 31. *Benincas. Des Privileg. pauper. Spec.* 7. *num.* 20.

(5) *Leg.* 26. §. 6. *Cod. De Episc. aud.*, *Leg. ult.* §. 1. *Cod. De Sport.*, *Leg. ult. Cod. De Princ. Agent.*, *Cujac. Lib.* 12. *obs.* 22., *Noodt. Ad Pandect. pag.* 59. , *Ant. Schulting. In Pandect. tit. Qui Satisd. cog.* §. 4.

(6) *Leg.* 17. *Cod. De Dignitat.*

(7) *Leg.* 15. *pr. ff. Qui satisd. cog.* §. 2. *Inst. De Satisd.*

(*f*) *Nello Stato Pontificio ha sempre luogo la domanda in primo grado di giurisdizione dello reo convenuto di aver la cauzione per le spese di un giudizio civile contro un estero attore ; ma neppure contro un estero in primo grado di giurisdizione ha mai luogo in giudizio commerciale.* (*) *Questa distinzione ci conferma nella saviezza della legislazione pontificia , e con determinare i casi l'arbi-*

per la riforma di Francfort devono anch' essi dar la cauzione di pagar le spese del giudizio. (8) Siccome però quel paragrafo della riforma si riferisce al §. 1., dove l'attore, che possegga gli stabili, si dispensa dalla cauzione dei fidejussori o del deposito di un pegno; così sembrò, che indulgenza usar si dovesse anche allo reo, verso cui suole il diritto essere più favorevole, che all' attore: (9) ed in conseguenza da questa cauzione fu creduto di liberarlo.

---

trio dei giudici non si esercita più a danno del commercio inceppato per mancanza di una cauzione tanto irragionevole per i commercianti, quanto giusta per gli esteri persecutori degli statisti con titoli ordinari nel Diritto Comune. La cauzione solamente in appello anche nello Stato Pontificio ha luogo tanto per il merito quanto per le spese (sebbene relativamente alla cauzione nelle spese non si trovi alcun esempio di osservanza nella pratica dei tribunali) le spese nella esecuzione provvisoria delle sentenze di ogni tribunale indistintamente o statista od estero contro l' attore o contro il reo soccombente nella prima sede di giudizio (**) T.

(8) *Reform. Francof. Part.* 1. *tit.* 16. §. *ult.*

(9) *Leg.* 125. *ff. De Reg. Jur.*

(*) *Regol. Giudiz. di Gregorio XVI.* §. 796.

(**) *Cit. Regolam.* §. §. 1013. e 1025.

§. XXVII.

I libri o registri dei negozianti sono alla ispezione sottoposti nel luogo, dove il commercio di essi si sia esercitato.

La questione poi difficilissima era in quale luogo si dovessero produrre i registri, che dagli attori venivano invocati, ed in quale luogo sopra i medesimi si dovesse far la ispezione? Tutti conoscono quanto Ulpiano su i rendiconti degli argentieri abbia scritto. (1) „ Ivi ognuno è a pubblicare costretto, dove „ l'arte argentaria si sia esercitata; ed è sta- „ bilito, che se dell' argentaria l' istromento „ in altra provincia esista, la pubblicazio- „ ne si faccia, io giudico, dove l' argentaria „ fu esercitata; poichè tu l' esercizio abban- „ doni prima di trasportare altrove l' istromen- „ to: che se l'esercizio dell' argentaria in al- „ tro luogo sia stato, altrove pure la molti- „ plicazione venga fatta: ed obbligo stret- „ to ciò non sia, se tu la descrizione ivi „ non voglia di quanto si tratti; ma di darla „ devi prestarti a tue spese. „ A tali disposi-

(1) *Leg. 4. et ult. ff. De Edend.*

zioni Paolo (2) aggiunse doversi dare all' argentiere anche uno spazio per produrre gli scritti dei rendiconti. Siccome ciò rettamente i dottori, e tra questi Rectg. Rulandi (3) ed il Socini (4) applicano ai commercianti „ sebbene questi abbiano cessato dall' esercitare la mercatura „ (5) e concordemente stabiliscano, che se al giudice in tal caso sembri di dover con esatezza la scrittura osservare sotto gli occhi, debba egli o mandare qualcuno nel' luogo, dove questo libro esista, o commetterne la ispezione al giudice locale, per farsene communicare la descrizione di quella parte; così poteva sembrare rettamente giudicato, che quel banchiere tedesco dovesse od esso stesso andare a prendere gli atti nel Belgio a sue spese, od inviare altri ad ispezionare il libro: ed appunto per la ragione, che A. tra i creditori ne aveva principalmente interesse, non si doveva esporre il libro allo rischio, che potessero del medesimo privi rimanere

(2) *Leg.* 5. *ff. Eod.*
(3) *Ruland. De Commiss. Part.* 2. *lib.* 5. *cap.* 24. *num.* 32.
(4) *Socin. Consil.* 149. *num.* 4.
(5) *Marqu. De Jure Merc. lib.* 3. *cap.* 10. § 29.

tutti quelli, che concorsi erano nella lite tra loro.

§. XXVIII.

In qual caso la ispezione si debba fare nel luogo, dove si agiti la controversia.

Sebbene queste cose però bellissime fossero, e da esse certamente mosso del giudice fosse l' animo, quando emanò il decreto poco innanzi riferito d' interlocuzione; tuttavia ai giureconsulti superiori piacque di pronunziare una opposta sentenza. (g)

§. XXIX.

Sebbene i libri o registri dei falliti sieno amminicolati, e facciano allora piena prova; pure si ammette anche la prova in contrario.

Sebbene poi da questi fatti, apparisca, che i libri dei commercianti falliti possano in alcune circostanze accrescere un qualche peso, se venghino soccorsi dagli altri amminicoli; ciò non ostante, i medesimi ogni peso perdono subito, che addurre si possa (come sarebbe la falsità)

(g) *L'autore trascrive le ragioni della sentenza in lingua tedesca, che affatto io non conosco. T.*

regolarmente una prova in contrario. (§. 19) Se in fatti neppure per quei registri, che scritti sieno da un commerciante d' integra fama e stima, milita la presunzione di diritto e dal diritto (juris et de jure,) e tutte le altre presunzioni si ammettano per la prova in contrario; (1) non si può certamente dubitare, che tutto tracolli quel credito, e che fare la dimostrazione insieme si possa di essere stata una qualche falsità in tali registri posta, e che quanto nei medesimi si sia scritto non abbia effettivamente avuto luogo; come dalla opinione mia si allontanano con eccessiva indulgenza lo Stracca, (2) che contro i libri dei commercianti pretende di non doversi ammettere la prova in contrario, ed il Vivio, (3) che scrive tali libri doversi considerare come una sentenza ed averne come in cosa giudicata la fede. In qual modo però i libri dei commercianti escluderebbero la prova in contrario, se certo è, che neppure pienamente provino, e deggiano corroborati esser dal giuramento suppletorio? Con più giustizia ed accuratezza pertanto ragiona-

(1) *Leg.* 3., *leg.* 9., *leg.* 11. *ff. De Probat. et Praesumt.*
(2) *Stracch. Quomodo in causs. merc. proc. num.* 35.
(3) *Vivius Decis.* 455. *num.* 111.

no quelli, che si oppongono di ridurre i libri dei commercianti alla procedura esecutiva, che insegnano di potersi rettamente domandare la ricognizione di questi libri col processo solamente sommario, e che in conseguenza si debbano ammettere tutte l'accezioni anche di altissima indagine. (4) L'ordine dei giureconsulti di Wuttemberg pronunziò pure questa sentenza, come riferisce il celebre Werneri. (5) Se dunque neppure al commerciante d'integra stima si presta pienamente fede in modo, che ogni eccezione in contrario si escluda, come può essere, che illecita cosa sia di ricorrere alla prova in contrario, quando il commerciante abbia fallito; e perciò perduto abbia la stima sua e tutta nella cosa la fede?

§. XXX.

Se da un libro irregolarmente scritto e con qualche artificio di scrittura si possa il dolo provare di un fallimento.

Bella è anche la questione se provare si possa da un solo libro irregolarmente scritto e con

(4) *Rivin. Ad Ord. Proc. Sax. Enunc.* 10.

(5) *Wernh. Observ. Forens. part.* 4. *observ.* 206.

qualche artificio di scrittura, che un altro abbia dolosamente fallito. Sembra, che ciò affermare onninamente si debba, quando alcuno, dedicato ad estesa negoziazione, o non riporti esattamente nei conti le spese e gl' incassi, o ciò malamente tanto eseguisca, che altro indizio nello registro non rinvenga fuori, che di tutte le cose una insigne confusione. Quindi è, che nell' Editto Regio contro i falliti (1) anche costoro si hanno per maliziosi falliti, e come indegni dei beneficii di tal diritto vengono giudicati. Non però subito aver si deve per fallito doloso chi, esercitando un mediocre commercio, e non essendo abituato nell' arte di tenere i registri, non li abbia scritti nelle ordinarie forme, che vengono praticate tra i commercianti di maggiore importanza. Neppure si rinverrà in esso la negligenza, quando gl' incassi e le spese nei conti anche in modi semplicissimi si trovino espresse. Sebbene infatti a questi libri, quando così confusamente sieno scritti, non si presti fede; (§. 19.) tuttavia non si deve alcuno riputare un fallito malizioso per non essere stato abbastanza istruito nell'

(1) *Edict. Pot. Rej. Pruss. de ann.* 1715. *art.* 12

arte di tenere i libri, nè per non aver potuto far le spese di prendere un istitore idoneo a formarli. Quando in conseguenza un venditore di aromati fu oppresso e morì in un mediocre castello da ostinata malatia, non solamente vi fu il concorso di alcuni creditori; ma la vedova pure ripeter volle la dote e tutti gli oggetti consegnati al marito. Il curatore dei beni credeva, che questa ripetizione il privilegio eccedesse della dote, e che perciò la legge recentissima negasse tale ripetizione alle moglie dei maliziosi falliti. Il dolo del mercante non era provato. Esso almeno non aveva fallito, nè argomento alcuno esisteva di avere ingannato i suoi creditori. Solamente il curatore, che di contradittore insieme faceva le veci, era insistente nella inchiesta di aggiungere agli atti anche il libro del defonto, che sarebbe apparso scritto con negligenza e confusione. Ma siccome di frode indizi maggiori non ci sarebbero stati, ed inoltre dagli atti risultava quello esser morto dopo una lunga malattia, e perciò facilmente prima ridotto a più bassa fortuna; così l'ordine de'giureconsulti di Francfort decise, che la moglie non potesse del suo diritto esser privata, nè

per i difetti di un solo libro si dovesse il morto riputare per decotto malizioso.

§. XXXI.

Se i libri o registri degli ebrei possano stare in confronto di un fallito.

Maggiormente ardua è la questione, se ai registri scritti da un ebreo dare ugualmente si debba quella fede ed autorità, che ai libri si attribuisce degli altri mercanti: e se quelli ai rendiconti dei falliti debbano essere uguagliati? Se certamente la cosa giudicar si dovesse con i principii della sana ragione, non ci sarebbe alcun dubio, che i negozianti ebrei, se sieno di vita onesta e d' incorrotta stima, debbano fruire del diritto stesso dei cristiani; e perciò i loro libri devono essere osservati nel modo, che dicemmo esser necessario per gli altri. (§. 19) Siccome poi la religione cristiana, che professiamo, efficace sempre non è a far uso del nome di Cristo, come si vuole con apparenza, nè a far condurre una vita degna di una professione tanto santa; così affatto la conseguenza non deriva, che alcuno ripntar dobbiamo disonesto bugiardo perfido e totalmente contaminato di vizi; perchè fin dall' infan-

zia sia stato nella religione degli ebrei. Non osta, che gli ebrei scrivano i loro registri con caratteri e lingua loro propria, e che perciò dagli altri conoscere non si possano ed ispezionare; poichè si suole per quell'idioma impiegare l' opera di un perito interpetre, che il luogo spieghi spettante alla cosa, e la descrizione quindi ne faccia. Dovrebbe apogrifo esser poi riconosciuto da quello, contro cui dall' ebreo il registro venisse prodotto; (1) ma pare, che onninamente i principii del Diritto Civile non sopportino una tale decisione. Non vi è dubbio, che l' ebreo all' ebreo rettamente opponga il proprio registro, e che, dopo la ricognizione di questo, al giuramento suppletorio possa essere ammesso. (2) Gli ebrei però al giuramento contro un cristiano ammessi non possono essere per diritto civile (3) del pari, che per diritto canonico. (4) Tale disposizione dell' uno e dell' altro diritto è tanto però rimota, che la possiamo riputare o per

---

(1) *Martini Ad Process. Sax. tit.* 25. §. 2. *num.* 38. *Carpzov. part.* 2. *decis.* 224.

(2) *Leg.* 12. *Cod. De Haeret.*

(3) *Leg.* 21. *Cod. De Haeret.*, *leg. ult. Cod. De Judaeis.*

(4) *Can.* 24. *Caus.* 2. *quaest.* 7.

non ricevuta o per dimenticata o dalla consuetudine o dalla legge contraria, come pensano il Mynsigeri (5) e Hartm. Hartmanni; (6) e come con la forza delle osservazioni di essi hanno insegnato l'Harpretti (7), il Bergeri (8) il Werneri (9) ed altri. (10) E sebbene la ragione, che alcuni adducono, che gli ebrei abbiano in essi sempre una qualche macchia; pure oggi questa non urta i sensi del Pubblico: e non è a mia notizia, se in tutto il mondo alcuna legge presentemente vi sia, dalla quale apparisca l' eccitamento di tutti all' odio verso gli eterodossi; e perciò sono moltissimi di parere, che gli ebrei, dal principe nelle città introdotti, debbano di questo privilegio fruire. (11) Noi poi sempre religiosamente abbiamo pensato, che i censori del Diritto costituito agir debbano senza il suffragio del popolo. Nè si deve

---

(5) *Mynsing. Caut.* 5. *Obs.* 6.
(6) *Hartm. Hartmanni tit.* 24. *obs.* 6.
(7) *Harprecht. Consult.* 11. *num.* 26. *seq.*
(8) *Berger. Elect. Discept. For. tit.* 22.
(9) *Werner. Observ. Forens. part.* 1. *obs.* 193.
(10) *Roesner. De Libris Merc. cap.* 15. §. 78., *Berlich. lib.* 1. *Conclus.* 54. *num.* 37.
(11) *Brunnem. Ad leg.* 1. *seq. Cod. De Judaeis*, *Rivinus Ad Ord. Proc. Sax. tit.* 18. *Enunc.*

ad odio sempre attribuire, se il principe alcuni diritti singolari e privilegii, conceduti anche a tutti della religione dominante, vieti di essere in alcuna maniera estesi a quelli, che non la professino; giacchè i medesimi privilegii e beneficii neppure i cristiani tutti possono in tale stato godere. In questo modo fu deciso nel 1704. dall' ordine amplissimo dei giureconsulti di Francfort su la causa di Giacobbe Levin contro Girolamo Karmhoffern e ne abbiamo la testimonianza del celeberrimo Werneri, che poco innanzi lodammo. (12) Nè dubitar però si deve, che sempre il libro dell'ebreo sia in soccorso di altre presunzioni od amminicoli, e che l' ebreo in circostanze uguali al giuramento suppletorio rettamente si ammetta; perchè una iniquità sarebbe il farlo pronunziare in luogo di un cristiano; ma quando un cristiano ed un ebreo, che sia in altre parti un buon uomo, con la unione di essi poco allora o niente manca per una pienissima prova. (13) Così nel 1703. opinarono i giureconsulti di

(12) *Wern. Observ. Far. par.* 1. *Obs.* 193. *num.* 7.

(13) *Menoch. De Arbitr. jud. quaest. lib.* 2. *c.* 190., *Berlich. part.* 1. *concl.* 54. *num.* 72.

Hala : ed il responso di questi si vede presso l' illustre Boemero collega ed amicissime già del Sig. Presidente. (14) (*h*)

---

(14) *Bohemer. Jur. Eccl. Protest. lib.* 2. *tit.* 20. §. 9.

(*h*) *La diversità del culto nel commercio non viene calcolata. I cattolici non macchiano certamente la professione loro con una falsità in vantaggio dei veri fedeli contro i seguaci di una opposta fede. Neppure la macchiano i protestanti ed i seguaci di qualunque setta. Gli ebrei pure si suppongono onesti, quando tra loro la verità debbano attestare, o quando la deponghino indifferentemente per individui od affari estranei; ma se la ebraica testimonianza possa esser utile o dannosa tra un ebreo ed un altro, in questo caso la ebraica testimonianza intieramente si esclude. Noto è, che gli ebrei riguardano tutti gli uomini di diverso culto per loro inimici, e specialmente contro il cristianesimo fin dalle fascie alimentano l'odio, e riguardano i cristiani come persecutori di essi e reprobi della legge di Dio. Le leggi dal nostro autore indicate saranno conosciute giuste da tutti, quando solamente per gli ebrei nei diversi casi alla distinzione si badi ed all'applicazione delle medesime. T.*

§. XXXII.

Se i libri o registri di un artista possano aver la stessa fede di quelli di un commerciante.

Finalmente chieder si suole, se quanto si sia detto intorno ai libri dei commercianti, proferire anche si debba per i giornali e rendiconti degli artisti. Ed il privilegio propriamente appartenendo ai commercianti, (§. 19.) non veggo, come un terreno altrui possano invadere gli artisti, che il nome non hanno di commercianti, e che con accuratezza e con i requisiti tutti non hanno e non sogliono formare i libri. (§. 19) Trovo presso il Roesneri, che appunto in questo modo si è pur giudicato. (1) Alcuni però pensano, che agli artisti fede aver si debba, se gl' incassi e le spese riportino esattamente nei rendiconti; perchè anche essi soliti sono di prestar fede senza la obbligazione in iscritto. (2) A noi sembra di dover distinguere: o gli artisti espongono pubblicamente in vendita la fattura e le merci, ed al-

(1) *Roesner. De Libris Marcator. cap.* 4. §. 27.
(2) *Ludovici Doctr. Pandect. lib.* 22. *tit.* 4. §. 9.

lora si sogliono dagli altri riputare per commercianti, come ordinariamente fanno gli orefici i tessitori i calderari i fabri ed altri (3): o gli artisti solamente le cose lavorate compione per conto e con greca fede per altri, come sono i sartori i calzolari e simili , siamo di avviso , che ai registri dei primi, quando abbiano i principali requisiti , si debba onninamente credere , come di creder comandano anche gli statuti di Amburgo; (i) ma pensiamo, che appena una semiprova far possano i registri degli altri : ed in conseguenza gli artisti nei modi comuni dovranno la prova mostrare , quando con i loro debitori abbiano essi una controversia.

---

(3) *Statuta Hamb. part. 1. tit. 30. art. 6.*

(i) *Ciò corrisponde a quanto l'autore ha insegnato nel* §. 29. ; *ma questa corrispondenza non ha tutta l'esattezza senza osservare quando l'artista si debba ritenere veramente per commerciante. Sebbene anche gli artisti sieno perennemente abituati con lavori per conto proprio, e per tali contratti sieno sottoposti alla giurisdizione dei magistrati commerciali ; tuttavia noi siamo di avviso, che i loro libri o registri non sieno suscettibili della fede attribuita solamente ai commercianti dal Governo approvati. Dove pertanto basti l'esercizio abituale di commerciare a costituire il commercia te, qualunque artista per i lavori abitua-*

§. XXXIII.

Conclusione

Ma veggiamo di aver già scritto più fogli, che di scrivere per questo accademico esercizio avevamo prefisso. Molte bellissime questioni rimarebbero, che di sviluppare pensavamo, se in una estemporanea scrittura si fossero potute comprendere, e se moltissimi affari non ci avessero indotto alla fretta. Riservando pertanto ad altra occasione ciò, che aggiungere si sarebbe potuto, qui ora prendiamo finalmente il porto, e con il più possibile fervore verso Dio i nostri voti sciogliamo.

---

mente a conto proprio potrà giovarsi dei propri libri o registri a fare la prova; ma dove a costituire il commerciante, oltre l'esercizio abituale, sia determinata la specie, come sapientemente comanda la legge dello Stato Pontificio, (*) gli artisti abituati nei contratti e solamente compresi nella detta specie saranno ammessi con i loro libri o registri a fare la prova.

(*) *Regol. Giudiz. di Gregorio XVI.* §. 297.

Fine.

INDICE
DEI PARAGRAFI

INDICE GENERALE
DELLE MATERIE

si deve come sospetto rimuovere, quantunque sia povero. §. 21.
— V. Povero.
Virtù. V. Povertà.

NIHIL OBSTAT

FR. HYACINCTHUS GUALERNI ORD. MIN. CONV.
CENSOR TH. DEP.

IMPRIMATUR

F. D. Buttaoni O. P. S. P. A. Mag.

IMPRIMATUR

Josephus Canali Archiep. Coloss. Viceg.